



REGIONE DEL VENETO

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DALLA REGIONE DEL
VENETO
AL 31.12.2018
(ART. 20, D.LGS. 175/2016)**

**Area Risorse Strumentali
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali**



35232944



Indice

PREMESSA.....	3
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETÀ REGIONALI PARTECIPATE AL 31.12.2018 E SEGUENTI.....	7
NOTE ILLUSTRATIVE DI AGGIORNAMENTO SUI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ REGIONALI PARTECIPATE, MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE.....	8
SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO.....	9
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.....	9
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.....	11
VENETO ACQUE S.P.A.....	17
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.....	21
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE.....	25
AUTOVIE VENETE S.P.A.....	25
SOCIETÀ' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.....	29
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.....	32
FIN.EST. S.P.A	35
VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE.....	38
VENETO STRADE S.P.A.....	41
VENETO SVILUPPO S.P.A.....	44
VERONAFIERE S.P.A.....	50
SCHEDE REDATTE SULLA BASE DEL MODELLO STANDARD DI ATTO DI RICOGNIZIONE, E RELATIVI ESITI - LINEE GUIDA ADOTTATE DALLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI CON DELIBERAZIONE N. 22/SEZAUT/2018/INPR.....	52



35232944



Premessa

L'art. 20, D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSP), rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede, in capo alle Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."

In particolare, l'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. prevede l'adozione di piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4."

Tale provvedimento di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P., deve essere adottato dall'Amministrazione Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e alla Struttura individuata per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il perimetro oggettivo di applicazione del D.Lgs. 175/2016, delineato all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, è relativo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; in proposito, l'art. 2, comma 1, lettera f, del T.U.S.P. definisce "«**partecipazione**»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", mentre il medesimo articolo, comma 1, lettera g del T.U.S.P. definisce "«**partecipazione indiretta**»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."

Nel dare attuazione alle disposizioni dell'art. 20, D.Lgs. 175/2016 sopra esposte, al fine di aggiornare la ricognizione di razionalizzazione periodica al 31.12.2018, la Struttura regionale competente ha chiesto ad ogni Società direttamente partecipata, titolare a sua volta di partecipazioni societarie, di fornire una relazione sullo stato di avanzamento delle procedure di razionalizzazione avviate e di aggiornare i dati economico-finanziari al 31.12.2018, per se stessa e per ciascuna delle proprie partecipate.



35232944



Nello specifico, l'Amministrazione regionale ha avviato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione periodica ordinaria al 31.12.2018 con le seguenti e rispettive note istruttorie:

- prot. 340007 del 30.07.2019 per Veneto Sviluppo S.p.a.;
- prot. 323121 del 18.07.2019 e prot. 355401 del 08.08.2019 per Veneto Innovazione S.p.a. e VI Holding S.r.l. in liquidazione;
- prot. 337932 del 29.07.2019 per Sistemi Territoriali S.p.a.;
- prot. 355432 del 08.08.2019 per Veneto Strade S.p.a.;
- prot. 356016 del 09.08.2019 per Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione.

Dal punto di vista strutturale, **il presente piano di revisione periodica si compone di due sezioni**: la prima intitolata "*Note illustrative di aggiornamento sui processi di razionalizzazione delle società regionali partecipate, modalità e tempi di attuazione*" che illustra, anche in termini descrittivi, i processi di razionalizzazione avviati nelle società regionali direttamente e indirettamente partecipate negli esercizi 2018 e 2019, e ne dettaglia gli sviluppi futuri, individuandone gli strumenti operativi e le tempistiche previsionali; la seconda parte intitolata "*Schede redatte sulla base del modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti - linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR*", che riprende e dettaglia per ogni società, in modo più schematico, le medesime informazioni relative ai processi di razionalizzazione illustrate nella prima parte del piano, seguendo il "format standard" suggerito dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie.

Per completezza, si ricorda che in data 21.11.2018 sono state adottate dal **MEF - Dipartimento del Tesoro**, in condivisione con la Corte dei Conti, delle specifiche "**Linee Guida**" per le Amministrazioni Pubbliche concernenti la revisione periodica delle partecipate, che contengono, tra l'altro, un modello per la redazione del provvedimento di razionalizzazione, nonché definiscono lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P..

E' ben noto che le **Linee di indirizzo per la revisione ordinaria adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/2018**, si pongono in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione della stessa Sezione n. 19 del 21.07.2017 (relativamente alle Linee di indirizzo adottate per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 175/2016), e ciò con finalità di semplificazione e di omogeneità di rappresentazione dei piani da parte delle amministrazioni pubbliche; le informazioni richieste dal MEF - Dipartimento del Tesoro, seppur strutturate in modo diverso, sono sostanzialmente analoghe a quelle richieste nel modello proposto dalla Corte dei Conti.

Il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi in capo alle Amministrazioni Pubbliche in materia di revisione periodica delle partecipazioni, così come affermato dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta con Deliberazione n. 6/2019, "*dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio delle seconde)*".

Infine, con riferimento alle modalità di **calcolo del fatturato** delle società partecipate, tenuto conto della valutazione espressa in merito dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 28/2017), ribadita recentemente anche dalla Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta (deliberazione n. 6/2019), deve essere inteso "*quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche*". Si tratta in



35232944



sostanza della grandezza risultante nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica, consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa".

Il D.Lgs. 175/2016 prevede la **non applicabilità dell'art. 4, comma 1, a Veneto Sviluppo S.p.a.**, ai sensi dell'art. 26, comma 2 (società inclusa nell'Allegato A al T.U.S.P.); analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS SGR S.p.a. (partecipata da Veneto Sviluppo S.p.a.) è inclusa nell'Allegato al T.U.S.P. e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016.

Pertanto, con il presente piano s'intende rinnovare e monitorare gli **indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento** assegnati alle società controllate dall'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016; nello specifico, il T.U.S.P. dispone che *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate..."*.

La Giunta regionale assegna tali obiettivi alle società controllate in sede di approvazione dei rispettivi bilanci societari. Nel corso del 2018, in un'ottica di semplificazione amministrativa e in una visione più completa e uniforme della programmazione e controllo delle società partecipate, in coerenza con le disposizioni enunciate dallo stesso D.Lgs. 118/2011, è stato avviato un percorso di miglioramento della *governance* degli enti strumentali e delle società a partecipazione regionale, che ha trovato un primo riscontro nella diversa definizione degli indirizzi alle società controllate, completando e rafforzando i contenuti enunciatati nell'Allegato I al DEFR.

Nella nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR n. 163 del 29.11.2018), in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, sono stati delineati e assegnati alle Società controllate, per il triennio 2019-2021, i medesimi obiettivi programmati per il 2018-2020/2022, già approvati con la DGR/CR n. 84/2018.

Tali obiettivi, con riguardo particolare all'annualità 2019, e poi via via ogni anno, dovranno essere rendicontati dalle Società nel 2020 e seguenti, e saranno approvati dall'assemblea societaria contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, sarà trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001.

Le suddette proposte si aggiungono alle disposizioni legislative nazionali (es. L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013, da comma 471 a comma 475, dell'art. 1, L. 147/2013, D.Lgs. 50/2016) e regionali (L.R. 39/2013) di controllo della spesa delle società partecipate; in tal senso, la Giunta regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti ad indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione.

Il costante monitoraggio del contenimento dei costi di gestione da parte del socio Regione, avviene, tra le varie forme di esercizio di *governance*, anche con l'applicazione delle "direttive regionali", giusta DGR 1473/2017; tale attività di controllo è iniziata nel 2010 con la DGR 2951/2010, e negli anni si è evoluta e adattata alle diverse disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, fino all'adozione della DGR 2101/2014, che tiene conto anche delle disposizioni contenute nella L.R. 39/2013 e nella L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Quest'ultimo provvedimento, è stato poi integrato e revisionato dalla richiamata DGR



35232944




1473/2017, che include anche le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, modificato e corretto dal D. Lgs. 100/2017.

Di seguito sono illustrati i percorsi di razionalizzazione adottati per ogni società direttamente e indirettamente partecipata dall'Amministrazione regionale, con le valutazioni operate tenuto conto sia della normativa vigente sia delle decisioni e degli interventi di razionalizzazione già intrapresi con i precedenti piani ex DGR 1813/2018, DGR 324/2017 e DGR 447/2015.



Rappresentazione grafica delle società regionali partecipate al 31.12.2018 e seguenti



35232944



**Note illustrative di aggiornamento sui
processi di razionalizzazione delle
società regionali partecipate, modalità e
tempi di attuazione.**



Società partecipate in modo totalitario

IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

Progressivo società partecipata: Dir_4

Normativa di riferimento: L.R. 14.01.2003, n. 3;
L.R. 23.02.2016, n. 7;
L.R. 30.12.2016, n. 30.

Data di Costituzione: 23.07.1997

Oggetto sociale: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2018: euro 202.695,00

Proposta di razionalizzazione: si propone di **mantenere** la partecipazione nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti* (..) T.U.S.P.

Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione di terreni e fabbricati.

La Società ha curato la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini sito a Venezia e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). In attuazione della L.R. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data 16.11.2017, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD); a conclusione di tale operazione, ai sensi della DGR 191 del 20/02/2018, a marzo 2018 è stata sottoscritta la nuova convenzione tra Regione e la Società.

Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare della Regione per l'esercizio 2019, ex art. 16, L.R. 7/2011, adottato con DGR 1340 del 23.09.2019, si segnala il Castello di Monselice, in gestione appunto all'Immobiliare Marco Polo S.r.l., che "sarà oggetto di una specifica verifica di interesse culturale e di un conseguente programma di valorizzazione, riferito a ciascuno dei corpi di fabbrica che compongono il complesso monumentale".

Si rappresenta, inoltre, che la Società è iscritta nell'elenco delle Società *in house* presso l'ANAC.



Per quanto finora rappresentato, si propone di **mantenere** la partecipazione nella società ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (..) T.U.S.P., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (giusta DGR 678/2019), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo per l'esercizio 2019 e a medio-lungo termine il contenimento dei costi fissi aziendali a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, nonché il monitoraggio che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. con DGR 678/2019.

Partecipazioni regionali indirette

La Società non detiene partecipazioni.



SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_5**

Normativa di riferimento: L.R. 03.02.1998, n. 3;
D.Lgs. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012;
L.R. 14.11.2018, n. 40.

Data di Costituzione: 21.04.1983

Oggetto sociale: Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100% dal 20.06.2019
(in precedenza 99,8321% e quota residua pari a 0,1679% relativa ad n. 2066 azioni proprie detenute dalla stessa Società, annullate in sede di Assemblea Straordinaria del 20.06.2019, giusta DGR 828/2019).

Risultato d'esercizio 2018: euro 1.031.586,00

Proposta di razionalizzazione: Tenuto conto di quanto stabilito nella DGR 2002/2018, si propone pertanto di **mantenere per la restante durata del contratto di servizio ferroviario** la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P.

Con riferimento alle **società regionali indirette**, si propone di proseguire le attività di **dismissione** nelle società **Nord Est Logistica S.r.l., Veneto Logistica S.r.l. e Interporto di Rovigo S.r.l.** Si propone, ai sensi della L.R. 40/2018, di mantenere la società **Infrastrutture Venete S.r.l.** (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.) in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, operando principalmente nel settore ferroviario, dove svolge il servizio di trasporto di persone e merci, nonché tutte le relative attività di gestione delle reti: la progettazione, la realizzazione, il recupero e la gestione di infrastrutture ferroviarie, ed inoltre svolge un'attività extraferroviaria. Quest'ultima è legata alla gestione delle conche di navigazione fluviali e del sistema di contrassegni dei natanti nella laguna di Venezia, nonché la gestione di interporti e di servizi logistici attraverso le sue società partecipate.

In attuazione del D.Lgs. 15.07.2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico (Rifusione)", nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il progetto di separazione societaria tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario (c.d. **progetto di spin-off**).



La Giunta regionale, nell'accogliere e sostenere tale progetto, e nell'ottica degli opportuni adeguamenti legislativi, ha presentato al Consiglio regionale un **disegno di legge – DDL n. 38 del 25.09.2018**, con il quale ha inteso razionalizzare e riorganizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture di navigazione, anche realizzando la necessaria separazione succitata, richiesta dal richiamato D.Lgs. 112/2015.

Con **L.R. 14.11.2018, n. 40**, rubricata "SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA", la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali già menzionati.

La Giunta regionale ha quindi dato piena attuazione, da un punto di vista di *governance*, alle scelte legislative intraprese sul sistema ferroviario; come primo passo, la Regione ha ricevuto da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l. ridenominata **Infrastrutture Venete S.r.l. in data 28.05.2019 (con distribuzione di un dividendo in natura)**, in esecuzione della DGR 221/2019, alla quale sono delegate ex L.R. 40/2018 altresì specifiche funzioni proprie della Regione in materia di infrastrutture.

Con nota 28.05.2019 prot. 156740, la partecipata regionale ha ricevuto risposta favorevole dall'Agenzia delle Entrate in merito all'interpello presentato in data 17.10.2018 per la non assoggettabilità ad IVA delle risorse finanziarie ricevute dalla Regione per il finanziamento dei contratti di servizio destinati al trasporto ferroviario, appunto nell'ipotesi di costituzione di un soggetto giuridico a cui vengono demandate (i.e. delega di funzioni non sinallagmatica) le funzioni relative alla gestione infrastrutture, come appunto stabilito dalla L.R. 40/2018.

L'Assemblea Straordinaria del 20.06.2019 ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., che nel dettaglio, prevede il trasferimento a quest'ultima di quanto segue:

1. la gestione dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Adria - Mestre in concessione dalla Regione;
2. il parco rotabile ora di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.A., quello trasferito in concessione e comodato da parte della Regione e quello acquisito in leasing, con esclusione degli asset ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. gli immobili ora in possesso e intestati alla Sistemi Territoriali S.p.A., nonché tutti gli altri uffici attualmente in locazione gratuita dalla Regione;
4. il personale operativo della rete ferroviaria e della navigazione interna e tutto il personale direzionale - amministrativo, che poi svolgerà anche l'attività a favore della società scissa;
5. la gestione e manutenzione delle vie navigabili, con i relativi dipendenti e cespiti;
6. tutti i progetti comunitari afferenti il trasporto ferroviario e la navigazione interna regionale, con l'unica esclusione del progetto "Connect 2 CE";
7. le partecipazioni in società controllate e collegate.

A Sistemi Territoriali S.p.a. rimangono, tra le altre cose:

1. la licenza per il trasporto passeggeri e merci e la gestione del servizio di trasporto passeggeri sulle tratte Adria - Mestre, Rovigo - Chioggia e Rovigo - Verona;
2. la licenza per il trasporto delle merci, le attività di manovre ferroviarie in stazione a Rovigo, unitamente agli asset (locomotori con scorte tecniche e materiali di ricambio) ricompresi nel ramo d'azienda relativo al trasporto merci;
3. tutto il personale operativo per la gestione del servizio di trasporto, e per lo svolgimento della propria attività d'impresa.



Sistemi Territoriali S.p.a. assumerà in uso da Infrastrutture Venete S.r.l. il parco rotabile e ne gestirà la manutenzione.

Ai sensi dell'art. 2056 -quater, Codice Civile, gli effetti della scissione avranno **efficacia dal 01.01.2020**, quando Infrastrutture Venete S.r.l. subentrerà alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere, ai sensi della L.R. 40/2018.

Infine, si segnala che la scissione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f, DPR 633/1972, e più in generale, l'operazione risulta neutrale dal punto di vista fiscale, ex art. 173, comma 1, DPR 917/1986.

Si evidenzia che la **DGR 2002 del 21.12.2018**, in relazione ai servizi affidati alla Sistemi Territoriali S.p.a. sulle tratte Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona con Contratto sottoscritto il 26.05.2016, ha inteso fornire linee di indirizzo circa l'affidamento di detti servizi successivamente alla scadenza del Contratto, nonché per interventi sull'assetto strutturale della rete gestita da Sistemi Territoriali S.p.a. e le politiche di acquisto di nuovo materiale rotabile.

In merito a quest'ultimo aspetto, in considerazione del programma di investimenti per l'acquisto di nuovo materiale rotabile, tramite l'utilizzo di Fondi FSC, viene riconosciuta alla controllata regionale Sistemi Territoriali S.p.a. una proroga nella gestione del servizio per un periodo massimo di tre anni; tale proroga è stata definita tenuto conto dei tempi necessari allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione ed alla successiva fase di subentro nella gestione del soggetto aggiudicatario.


Tenuto conto di quanto stabilito nella DGR 2002/2018, si propone pertanto di **mantenere per la restante durata del contratto di servizio ferroviario** la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

In attuazione dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di contenimento delle proprie società controllate, la DGR **828/2019**, ha assegnato alla Sistemi Territoriali S.p.a. per l'esercizio 2019, quale misura di contenimento delle spese funzionamento, la riduzione dei seguenti costi: costo complessivo del personale, costo complessivo per studi ed incarichi di consulenza, costo per la formazione, altre voci di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo) per euro 895.520,00, passando da un totale di euro 23.783.887,00 nel 2018 ad un totale previsto di euro 22.888.367,00 nel 2019.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Sistemi Territoriali S.p.a. con DGR 828/2019, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea e di tipo gestionale, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D.Lgs. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.



Partecipazioni regionali indirette

* La società Ferroviaria Servizi S.r.l., detenuta totalmente da Sistemi Territoriali S.p.a., è stata rinominata Infrastrutture Venete S.r.l. in data 20.12.2018, ed è stata trasferita alla Regione in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. 40/2018.

n. progr società	Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ind_1	Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.)	100%	Trasferita alla Regione del Veneto in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. 40/2018 (scissione tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario); mantenere ex L.R. 40/2018	
Ind_2	Nord Est Logistica S.r.l.	60%	In corso di dismissione	Si stima di chiudere l'operazione di cessione entro l'esercizio 2019
Ind_3	Veneto Logistica S.r.l.	56,641%	Dismettere	Entro il 31.12.2020
Ind_4	Interporto di Rovigo S.p.a.	32,94%	Dismettere	Entro il 31.12.2021

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute da Sistemi Territoriali S.p.a. si propone di:

- proseguire le attività di dismissione di n. 3 Società: Veneto Logistica S.r.l., Nord Est Logistica S.r.l. e Interporto di Rovigo S.p.a..

Nord Est Logistica S.r.l. è stata costituita in data 18.11.2002, si occupa di realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, e attualmente è priva di dipendenti; nel 2018 la società ha registrato un utile di euro 217.584,00, e nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Tale partecipazione indiretta è oggetto di dismissione dal piano di revisione straordinaria di cui alla DGR 324/2017, e già nel corso del 2017 era stata effettuata una prima asta pubblica di vendita, andata tuttavia deserta.

In data **07.08.2019** Sistemi Territoriali S.p.a. riceve una **proposta irrevocabile di acquisto**, valida fino al 15.10.2019, dell'intera quota partecipativa in argomento, e al fine di procedere all'eventuale accettazione dell'offerta pervenuta, la medesima esperisce un secondo tentativo di asta pubblica di vendita, andata anche quest'ultima deserta.



Successivamente, Sistemi Territoriali S.p.a. riceve una **seconda proposta irrevocabile di acquisto** dell'intera quota detenuta in Nord Est Logistica S.r.l., economicamente più vantaggiosa della precedente, e pertanto la prima proposta viene rifiutata.

In considerazione delle disposizioni enunciate dall'art. 7 dello Statuto societario di Nord Est Logistica S.r.l. spetta agli altri soci, nei trenta giorni successivi dal ricevimento della notifica di alienazione, comunicare al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare il diritto di prelazione e l'eventuale intenzione di acquistare le ulteriori partecipazioni sulle quali non venisse esercitata la prelazione dagli altri soci, ovvero le partecipazioni inopstate. Il termine della fase di esercizio della prelazione è scaduto a metà novembre 2019.

Tenuto conto che il socio Interporto di Venezia S.p.a. ha esercitato il diritto di prelazione dell'intera quota detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a. in Nord Est Logistica S.r.l., impegnandosi all'acquisto entro e non oltre il 13.12.2019, si stima la chiusura dell'operazione di dismissione entro la fine dell'esercizio in corso.

Anche **Veneto Logistica S.r.l.** è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, anch'essa priva di personale, che nel 2018 ha registrato un utile di € 3.719,00, confermando un risultato d'esercizio positivo da almeno 5 anni; pure per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

La partecipazione in argomento è oggetto di **dismissione** dal piano di revisione straordinaria di cui alla DGR 324/2017, e già nel corso del 2017 è stata effettuata un'asta pubblica di vendita, andata tuttavia deserta.

Per tale partecipata, Sistemi Territoriali S.p.a. non ha ricevuto finora proposte di acquisto da parte di soggetti terzi, né tantomeno da parte degli altri soci, e pertanto la stessa intende procedere con l'indizione di una seconda asta pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario detenuto.

Eventuali esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della capogruppo.

Da considerare in ogni caso, che per Veneto Logistica S.r.l., lo statuto dispone che *"l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale"*, e pertanto, Sistemi Territoriali S.p.a. stante le quote di possesso nella medesima, non potrebbe concretizzare alcuna *"decisione di razionalizzazione"*, diversa dalla cessione, senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

Con riferimento ad **Interporto di Rovigo S.p.a.**, si rappresenta che nel 2018 la società ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio di euro 73.167,00, invertendo il trend negativo degli ultimi 5 anni.

Anche tale società è oggetto di dismissione già dal piano di razionalizzazione straordinaria ex DGR 324/2017, e così come per Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l., nel 2017 l'asta pubblica di vendita delle quote possedute da Sistemi Territoriali S.p.a. è andata deserta. Nell'esperire nuovi tentativi di vendita, in data 12.09.2018 la partecipata regionale ha pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse per la vendita congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie detenute (al fine di rendere più appetibile l'oggetto della cessione, con un pacchetto di controllo); entro il termine previsto dall'avviso, la Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse.



Stante la quota detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a in Interporto di Rovigo S.p.a. pari al 32,9357%, e l'incapacità finanziaria di quest'ultima di acquisire azioni proprie, anche qui eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non sarebbero concretizzabili senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.



VENETO ACQUE S.P.A.**Progressivo società partecipata:** Dir_7**Normativa di riferimento:** L.R. 10.04.1998, n. 12**Data di Costituzione:** 10.05.1990**Oggetto sociale:**

- la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;

- la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato;

- attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica;

- progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84, L.R. 03.04.2001, n. 11.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo**Quota di partecipazione:** 100%**Risultato d'esercizio 2018:** euro 143.448,00

Proposta di razionalizzazione: si propone di **mantenere** la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*) e lett. d) (*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti*) T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Con riferimento all'unica partecipazione regionale indiretta, si propone di **proseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie ai fini istituzionali della Regione.

La Società è stata costituita in data 10.05.1990, e la Regione vi partecipa a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 12/1998 che ha previsto l'acquisto dell'intero pacchetto dell'allora società Delta Po S.p.a., al fine di assicurare una costante fornitura di acqua potabile nei territori del Veneto Centrale; il capitale sociale attuale è di euro 27.415.100,00.

La società ha come scopo principale:

- a) la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;
- b) la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato;
- c) lo svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l'attività di consulenza, studio e ricerca, purché a carattere non prevalente.



Veneto Acque S.p.a. è configurata quale soggetto strumentale ed *in house* della Regione del Veneto al fine di ultimare le opere del Sistema Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione; a tal proposito, in data **08.02.2018** si è proceduto a formulare istanza di iscrizione della partecipata regionale nell'elenco delle Società *in house* presso l'ANAC (Domanda n. 342).

Con riferimento alla futura gestione dell'infrastruttura acquedottistica, la Società ha intrapreso importanti contatti con i principali soggetti gestori del territorio al fine di individuare le modalità più consone per l'entrata in esercizio dell'opera; nel 2019 Veneto Acque S.p.a. intende completare gli approfondimenti avviati con i soggetti istituzionali e i gestori del Servizio Idrico Integrato, al fine di definire tale gestione in chiave di miglior sostenibilità economico finanziaria. Inoltre, la partecipata regionale svolge attività di bonifica di siti inquinati sulla base di convenzioni con la Regione.


Peraltro, a fronte di un incremento sia delle proprie attività in ambito acquedottistico che ambientale, per la prima volta nel 2019 la Società è stata coinvolta nel settore della difesa idraulica, in significativi interventi legati all'emergenza determinata dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio Bellunese nei mesi di ottobre/novembre 2018, afferenti al Piano degli interventi emergenziali del Commissario delegato (rif.: Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018).

Per quanto detto, le **attività** svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*) e lett. d, (*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti*) T.U.S.P. e **sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione** e pertanto, si propone di **mantenere** la presente partecipazione, monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (giusta DGR 645/2019), è stato confermato alla stessa, anche per il 2019, quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, il mantenimento del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio analogo per il triennio 2011-2013 (euro 1.125.443,00), nonché il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento.



Partecipazioni regionali indirette

n. progr società	Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ind_5	Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,667%	Dismettere	Entro il 31/12/2020

Veneto Acque S.p.a. detiene un'unica partecipazione in SIFA S.c.p.a., con una quota di capitale sociale pari all'8,667%, per la quale è già stato dato impulso da parte della Regione nel corso del 2017 ad avviare un percorso di dismissione.

SIFA S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina – Project Financing, è stata costituita in data 01.07.2005, ed ha registrato nel 2018 un risultato economico positivo pari a euro 3.768.689,00, invertendo il trend negativo già dal 2017; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con DGR 324/2017 ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa.

Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di euro -9.541.325,00 e tenuto conto delle disposizioni suddette di cui alla DGR 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05.10.2017, in ottemperanza alla DGR 1553/2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate dalla Regione al 31.12.2017, ex art. 20, D.Lgs. 175/2016, adottato con DGR 1813 del 04.12.2018, l'Amministrazione regionale ha ribadito a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in SIFA S.c.p.a..

In proposito, nel mese di **gennaio 2019**, Veneto Acque S.p.a. riceve una manifestazione d'interesse all'acquisizione della partecipazione in SIFA da parte di Veritas S.p.a., per un valore offerto di 1,6 mln di euro circa, calcolato sulla base del patrimonio netto al 31.12.2017.

Il **27.02.2019**, la partecipata regionale pubblica "l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse preliminare all'acquisizione della quota di capitale sociale detenuta dalla partecipata regionale nella società Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a. concessionaria della



Regione del Veneto per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina – project financing”, in esito al quale non sono pervenute manifestazioni di interesse preliminari.

Veneto Acque S.p.a. ottenuta successivamente una valutazione asseverata del valore della partecipazione, procede all'indizione di **un'asta pubblica**, mediante offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta definito giusta perizia in euro 2.741.000,00.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, definito al 30.09.2019, la Società comunica al socio Regione che la procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento ha avuto esito deserto, chiedendo di conseguenza indicazioni a quest'ultimo circa la necessità di esperire un nuovo tentativo di cessione.

In merito, l'Amministrazione regionale condivide la proposta formulata da Veneto Acque S.p.a. di procedere con un nuovo esperimento di asta pubblica finalizzato alla cessione della partecipata in argomento, e pertanto anche nel presente piano si propone di **proseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione.

Al di là dell'esito negativo della suddetta procedura, resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote di SIFA S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto.

Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.



VENETO INNOVAZIONE S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_8****Normativa di riferimento:** L.R. 06.09.1988, n. 45;
art. 14, L.R. 30/2016;**Data di Costituzione:** 05.09.1991**Oggetto sociale:** Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. Attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.**Tipologia di partecipazione:** partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo**Quota di partecipazione:** 100%**Risultato d'esercizio 2018:** euro 18.581,00**Proposta di razionalizzazione:** si propone di **mantenere** Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.Con riferimento alle partecipazioni indirettamente detenute dalla Regione, a conclusione dell'operazione di **fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.a.**, si propone di:

- **proseguire le attività di dismissione di n. 3 società:** Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.;
- insieme agli altri soci, **concludere le due procedure di concordato** che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liq. e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l..

Veneto Innovazione S.p.a., costituita il 05.09.1991, è una partecipazione totalitaria della Regione ai sensi della L.R. 45/1988, ed ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti.

Dette attività rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto e, pertanto, si propone di **mantenere** Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa.

Già i precedenti piani di razionalizzazione adottati con DGR 324/2017 e con DGR 1813/2018 avevano stabilito che tale partecipazione era strumentale alla Regione e pertanto doveva essere mantenuta.

Si rappresenta, inoltre, che la Società è iscritta nell'elenco delle Società *in house* presso l'ANAC.




Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (ex DGR 731/2019), è stato confermato alla stessa quale obiettivo specifico per il 2019, così come per il 2018, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale e la riduzione dei costi per le licenze software a seguito dell'adesione al programma di convergenza dei sistemi informatici con il socio Regione.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Veneto Innovazione S.p.a. con DGR 731/2019, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D.Lgs. 175/2016.

Partecipazioni regionali indirette



n. progr società	Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ind_6	VI Holding S.r.l. in liquidazione	100%	Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.a.	Progetto di fusione approvato il 13.09.2019, procedura in corso; chiusura dell'operazione prevista nei prossimi mesi



Partecipazioni regionali indirette detenute da VI Holding S.r.l. in liquidazione

n. progr società	Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ind_7	Certottica S.c.a.r.l.	20,15%	Dismettere	Entro il 31.12.2021
Ind_8	Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	22,57%	Dismettere	Entro il 31.12.2021
Ind_9	Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato	16,98%	Dismettere	Non quantificabile
Ind_10	Thetis S.p.a.	1,89%	Dismettere	Entro il 31.12.2021
Ind_11 (Dir_9)	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	Dismettere	Non quantificabile

VI Holding S.r.l. è una società costituita nel 2008, totalmente partecipata da Veneto Innovazione S.p.a., posta in liquidazione a far data 11.12.2014; nel 2018 la Società ha chiuso l'esercizio con un utile di euro 45.496,00, invertendo il trend negativo dei precedenti esercizi.

Al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR 324/2017, l'Assemblea dei soci del 30.11.2017 ha avviato l'ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a.; tale operazione comporta una semplificazione societaria con vantaggi in termini di contenimento dei costi amministrativi, di gestione e di produzione, nonché un miglioramento dell'efficienza gestionale con conseguente riduzione dei costi generali di amministrazione, senza tuttavia generare impatti negativi sul bilancio della controllante.

Tale operazione straordinaria, già inclusa nel piano di razionalizzazione adottato con DGR 1813/2018, trova le proprie ragioni in una gestione più efficiente dei processi di dismissione in essere delle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l., essendo questa l'unica attività attualmente svolta dalla medesima, peraltro funzionale alla chiusura della liquidazione della stessa.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.a. del 13.09.2019 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a., a seguito dell'avvenuta approvazione dello stesso progetto da parte degli organi societari il 17.06.2019; la decorrenza della fusione ha effetto dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del c.c., mentre per quanto concerne le operazioni della società incorporanda, queste sono imputate a bilancio della società incorporante, con decorrenza dal 01.01.2019. Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R.. La conclusione della procedura di fusione è quindi prevista nei prossimi mesi.

Al contempo, con riferimento alle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l., si propone di:

- proseguire le attività di dismissione di n. 3 società: Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.;
- insieme agli altri soci, **concludere le due procedure di concordato** che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liq. e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l..

Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione delle tre partecipate summenzionate (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), si rappresenta che in data **10.04.2018** si è **chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute**, tuttavia,



nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, **l'asta è andata deserta** per tutte le partecipazioni.

Certottica S.c.a.r.l. ha chiuso il bilancio 2018 in attivo, confermando un trend crescente a partire dal 2016, attraverso anche un processo di diversificazione delle attività di certificazione e di formazione.

A seguito dei due esperimenti d'asta andati deserti summenzionati, VI Holding S.r.l. ha ritenuto opportuno ricorrere alla trattativa diretta per la cessione delle quote di detta partecipazione (così come per Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), avviando nel corso dell'esercizio 2018 alcune trattative con stakeholder istituzionali.

Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l. ha chiuso il bilancio 2018 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita anche per il 2019. A seguito dei due tentativi di asta pubblica di vendita non andati a buon fine, VI Holding S.r.l. sta valutando ulteriori soluzioni di razionalizzazione.

A tal fine il Liquidatore di VI Holding S.r.l., sia nel corso del 2018 che del 2019, ha presenziato alle assemblee delle società partecipate, tra cui il Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l. in questione, rappresentando ai soci e agli amministratori in più occasioni le scelte di razionalizzazione manifestate dalla Regione e la necessità di dismettere le quote possedute.

Thetis S.p.a., detenuta da VI Holding S.r.l. con una quota dell'1,89%, nel 2017 ha invertito la tendenza negativa chiudendo il bilancio d'esercizio in utile, e presentando un piano di attività che vede la ripresa della attività della società dopo le note vicende giudiziarie legate al Mose; nel 2018 la società ha registrato un utile di euro 87.059,00.

Anche per tale partecipazione, VI Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando di trovare un soggetto terzo interessato ad acquisire l'intera quota, poiché gli attuali soci non sono interessati ad aumentare la propria partecipazione all'interno della medesima.

Infine, con riguardo a **Veneto Nanotech S.c.r.l.** in liquidazione e in procedura di concordato, e alla società **Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.** in concordato, si rimane in attesa della chiusura delle rispettive procedure concorsuali.



Società a partecipazione regionale

AUTOVIE VENETE S.P.A.

Progressivo società partecipata: Dir_1

Normativa di riferimento: L.R. 29.04.1985, n. 35;
art. 16-18, L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 13 bis, D.L. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a, L. 205/2017 ed ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a, D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. 108/2018.

Data di Costituzione: 16.06.1928

Oggetto sociale: Esercizio in forma imprenditoriale delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 4,83%

Risultato d'esercizio al 30.06.2018: euro 4.730.225,00

Risultato d'esercizio al 30.06.2019: euro 6.582.527,00

Proposta di razionalizzazione: Si propone di **mantenere**, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione all'oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.**, una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario.

La Società si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia – Trieste, l'A23 tratto Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro – Pordenone.

La concessione relativa alla gestione delle reti autostradali attualmente in capo ad Autovie Venete S.p.a. è **scaduta il 31.03.2017**, tuttavia la continuità ("*proroga tecnica*") della stessa da parte di Autovie Venete viene comunque assicurata sulla base di un atto integrativo alla convenzione, il quale prevede che la gestione autostradale rimane in capo ad Autovie fino all'effettivo subentro di un nuovo soggetto concessionario.

In data 14.01.2016, i soci pubblici di Autovie Venete S.p.a., Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della



collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, hanno **sottoscritto un Protocollo d'Intesa**, al fine di individuare ed adottare gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l'affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione autostradale in questione, ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti a detto accordo. Il suddetto Protocollo è espressione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 17 (relativi all'aggiudicazione dei contratti di concessione) della **Direttiva 26.02.2014 n. 2014/23/UE**, e riguarda la gestione e la costruzione di nuovi interventi a condizioni di mercato riguardanti le autostrade A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova – Udine, A28 Portogruaro – Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse – Gorizia.

Il Protocollo d'Intesa prevede, inoltre, che la concessione sarà affidata, fino al 31 dicembre 2038, dallo Stato ai soggetti sopra indicati, e che il nuovo concessionario, nel dare esecuzione agli obblighi di servizio pubblico sarà tenuto, tra l'altro, a contenere gli aumenti tariffari in linea con il tasso di inflazione.

In esecuzione del suddetto Protocollo, in data **21.12.2016**, ANAS S.p.a. e le Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno sottoscritto un Accordo Preliminare (Memorandum of Understanding, "MoU") assumendosi reciproci impegni volti ad avviare un percorso condiviso per la costituzione di una newco.

A tal proposito si fa presente che **l'art. 18, L.R. 30/2016** ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla newco a totale partecipazione pubblica subentrante nella gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a., stanziando le relative risorse.

Inoltre, l'art. 17 della medesima legge ha previsto la destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.a. spettanti alla Regione del Veneto, nel capitale della newco a seguito della liquidazione di Autovie Venete S.p.a..

Con **DGR 142/2017**, la costituzione della newco è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. 175/2016.

Successivamente è intervenuto **l'art. 13 bis** (Disposizioni in materia di concessioni autostradali), **del D.L. 148/2017**, convertito con modificazioni in L. 172/2017, successivamente modificato ai commi 3 e 4 dall'art. 1, c. 1165, lett. a), L. 205/2017 e nuovamente rivisto ai commi 3 e 4 dall'art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla **L. 108/2018**. Dette modifiche prevedono tra l'altro, che il perseguimento delle finalità di cui al Protocollo d'Intesa summenzionato stipulato in data 14.01.2016, è assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stipula le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali con durata trentennale, con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il protocollo, le quali potranno anche avvalersi di Società "*in house*" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Nel dare concreta attuazione all'art. 13 bis, D.L. 148/2017, si è condiviso un **Accordo di Cooperazione Interistituzionale** tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, dall'altra, all'interno del quale sono stati individuati gli obiettivi strategici di interesse comune che le parti intendono perseguire congiuntamente.

Con **nota 07.02.2018** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla norma summenzionata, ha **definito l'iter temporale finalizzato**



all'assegnazione della concessione, specificando che la stessa verrà sottoscritta con il nuovo concessionario che dovrà essere composto esclusivamente dalla Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che il concessionario, ai fini della gestione della concessione, potrà avvalersi di propria società *in-house* nel cui capitale non figurino privati.

In attuazione di dette previsioni normative, nonché su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR 498 del 09.03.2018 e la Regione del Veneto con **DGR n. 393 del 26.03.2018**, hanno rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., costituita in data 17.04.2018**; nello specifico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa al capitale sociale della newco con una quota del 67%, mentre la Regione del Veneto detiene la partecipazione residua del 33%. La newco, in questa prima fase, dovrà affiancare le due Regioni nel percorso teso all'ottenimento della concessione.

Peraltro, la **Sezione Prima del Consiglio di Stato**, con **parere n. 1645 del 26.06.2018**, ha risposto ai quesiti posti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 13.04.2018 prot 12111, in ordine all'affidamento delle tratte autostradali del Nord Est, confermando la percorribilità della strada tracciata dalle Regioni con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 14.01.2016 e precisando che la società *in house* non viene in rilievo quale "affidataria diretta" né da parte del concedente (MIT) né da parte degli Enti territoriali interessati. La facoltà per tali enti territoriali di avvalersi di una società con dette caratteristiche ha lo scopo di risolvere i problemi di tipo organizzativo legati alla gestione della concessione da parte degli enti stessi. L'eventuale ricorso all'*in house* deve comunque rispondere ai requisiti di legge e non deve comportare un depotenziamento dei poteri di controllo del concedente; inoltre, non sussiste a carico degli enti locali alcun obbligo di iscrizione all'elenco ANAC ex art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto gli stessi sono concessionari e non concedenti.

Quanto alla procedura di affidamento *in house* della concessione autostradale, in data **11.11.2018** la Commissione Europea (DG Grow) ha reso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'Accordo di Cooperazione con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni, ritenendo peraltro di ampliare i compiti originariamente previsti dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento assimilandoli a quelli che il comitato per l'esercizio del controllo analogo ha nell'ambito delle società "in house".

Infine, si rappresenta che con **delibera n. 3/2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART**, ha avviato il procedimento volto a definire il **sistema tariffario di pedaggio** relativo alle tratte autostradali in argomento, basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, ai fini del nuovo affidamento della concessione mediante il ricorso al modello dell'*in house providing*. Con successiva **delibera n. 88 del 27.09.2018**, l'ART ha deliberato l'indizione di una consultazione pubblica sul presente sistema tariffario di pedaggio, prorogando al 21.12.2018 il termine per la conclusione del relativo procedimento.

Con **determinazione n. 133 del 19.12.2018** l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito il sistema tariffario di pedaggio da applicare alla Società.

In merito all'evoluzione del rapporto concessorio si segnala che nel corso della seduta del **24.07.2019**, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha assunto la **Delibera n. 38** inerente il "*criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario*



(*periodo transitorio*)", registrata in Corte dei Conti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.2019; nella medesima seduta il CIPE ha assunto anche la **Delibera n. 39** sull'*approvazione dell'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]*", deliberazione in corso di registrazione alla Corte dei Conti. Entrambe le deliberazioni succitate rappresentano il necessario presupposto per la prosecuzione dell'iter di affidamento alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.").

Con particolare riguardo ai contenuti della **Delibera CIPE n. 38/2019** si evidenzia che con la stessa sono stati chiariti i termini regolatori applicabili alle concessionarie c.d. scadute facendo comunque salve le specifiche pattuizioni convenzionali vigenti e, con ciò, facendo salva la posizione di Autovie Venete S.p.A.. Su tali basi, si ritiene che il Concedente possa, a breve, riavviare l'iter approvativo del secondo Atto Aggiuntivo. Il riavvio dell'iter approvativo dovrà necessariamente coordinarsi con l'esigenza, anch'essa dettata dalla Delibera CIPE 38/2019, di addivenire quanto prima alla definizione di un Piano Finanziario Transitorio redatto comunque in coerenza con gli Atti convenzionali vigenti che accompagnerà la Società sino all'effettivo subentro del nuovo soggetto concessionario.

Per quanto finora rappresentato, si propone, **quale proposta di razionalizzazione**, funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., di **mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari**, la partecipazione in oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. (*"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*) sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni Autovie Venete S.p.a. possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.**, una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società le attività del concessionario.

Per quanto riguarda i **tempi di attuazione** di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale. Tuttavia, a seguito della deliberazione CIPE n. 39/2019 del 24.07.2019 di approvazione dell'Accordo di Cooperazione relativo alle tratte in questione, si stima la chiusura del "passaggio" alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. entro l'esercizio 2020.

Partecipazioni regionali indirette

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Autovie Venete S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale.



SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_6**

Normativa di riferimento: art. 16-18. L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 13 bis, D.L. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a), L. 205/2017, e ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. 108/2018. DGR 393 del 26.03.2018

Data di Costituzione: 17.04.2018

Oggetto sociale: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, comprese le attività di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo analogo congiunto

Quota di partecipazione: 33% (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 67%)

Risultato d'esercizio 2018: euro -135.382,00

Proposta di razionalizzazione: Si propone di **mantenere** la partecipazione all'oggetto, monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è stata **costituita in data 17.04.2018** su iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia (67%) e della Regione Veneto (33%), con un capitale sociale iniziale di 6 milioni di euro, prevedendo in seguito il conferimento nella stessa da parte di entrambi i soci delle quote di capitale direttamente e indirettamente detenute in Autovie Venete S.p.a..

La Società a totale capitale pubblico è finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.a., in forza della Convenzione Unica sottoscritta con l'Ente Concedente giunta a scadenza naturale lo scorso 31.03.2017.

La costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è avvenuta in applicazione dell'art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017 e s.m.i., il quale al comma 1 prevede che:

"Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto



Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;*
- c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.”.*

Le attività della Società, dalla data di costituzione ad oggi, si sono concentrate nell'individuazione, d'intesa con i soci ed il MIT dell'istituto giuridico nel quale inquadrare l'art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017; si tratta di dare per la prima volta attuazione ad una norma di legge che inquadra il rapporto contrattuale non nell'ambito di una classica convenzione di concessione ove le parti sono due (tipicamente Concedente e Concessionario), bensì nell'ambito di un rapporto trilatero del quale devono far parte anche i Soci.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con proprio parere n. 1645/2018 del 26.06.2018, ha confermato il fatto che il rapporto avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito di un accordo di cooperazione interistituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e Traporti, in qualità di ente Concedente, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, in qualità di soci della Società Autostrade Alto Adriatico e la stessa società.

La bozza di Accordo di Cooperazione così predisposta, è stata trasmessa dal MIT alla Commissione Europea (DG Grow) affinché esprimesse il proprio parere in merito alla compatibilità dell'Accordo stesso con la normativa europea in materia di appalti e concessioni.

In data 11.11.2018 la Commissione Europea (DG Grow) ha reso il proprio parere favorevole, ritenendo peraltro di ampliare i compiti originariamente previsti dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento assimilandoli a quelli che il comitato per l'esercizio del controllo analogo ha nell'ambito delle società "in house".

Per quanto attiene al sistema tariffario dei pedaggi autostradali che la Società dovrà applicare, si rappresenta che con deliberazione n. 3/2018 del 25.01.2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (per brevità ART) ha avviato il procedimento volto a definire il sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento *in house* della concessione relativa alle tratte autostradali in questione.

Con deliberazione n. 88/2018 del 27.09.2018, l'ART ha indetto la consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio in argomento convocando altresì un'audizione al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facessero richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi alla stessa, e prorogando al 21.12.2018 il termine di conclusione del procedimento.



Con determinazione n. 133 del 19.12.2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha stabilito il sistema tariffario di pedaggio da applicare alla Società; sulla base di quest'ultimo provvedimento, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. deve redigere il proprio Piano Economico Finanziario (PEF) ed il Piano Finanziario Regolatorio (PFR), e trasmettere tali documenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché richieda alla stessa Autorità di esprimere il parere di compatibilità con la determinazione n. 133/2018 sopra citata.

Ottenuto il parere dell'ART, competente ad esprimersi sarà il CIPE, previo parere tecnico del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica). A seguito dei relativi pareri favorevoli, seguirà il decreto interministeriale MIT-MEF di approvazione dell'Accordo di Cooperazione nonché la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti. Affinché tale Accordo divenga efficace, la Società dovrà sottoscrivere i contratti di finanziamento volti a garantire la prosecuzione dei lavori in corso di competenza del Commissario delegato e pagare alla S.p.A. Autovie Venete il valore di subentro.

Nel corso della seduta del **24.07.2019**, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha assunto la **Delibera n. 38** inerente il "*criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)*" e la **Delibera n. 39** sull'"*approvazione dell'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]*".

Con particolare riguardo alla **deliberazione CIPE n. 39/2019** è stato invece approvato l'Accordo di Cooperazione relativo alle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre per la quota parte e della A34 raccordo Villesse-Gorizia; al contempo la Società ha avviato l'iter per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie indispensabili all'attuazione dell'Accordo di Cooperazione.

L'attuazione dell'Accordo di Cooperazione presuppone la sottoscrizione da parte di Autostrade Alto Adriatico S.p.a. dei Contratti di Finanziamento volti a garantire sia la corresponsione ad Autovie Venete S.p.a. del valore di subentro sia la prosecuzione dei lavori di competenza del Commissario Delegato.

Per quanto finora rappresentato, si propone di **mantenere** la partecipazione all'oggetto in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, stimando entro l'esercizio 2020 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

Partecipazioni regionali indirette

La Società non detiene partecipazioni.



CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_2**

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290, L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
Delibera CIPE del 26.01.2007;
art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2;
art. 15, L.R. 30.12.2016, n. 30.

Data di Costituzione: 01.03.2008

Oggetto sociale: Attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (50% Regione del Veneto e 50% ANAS S.p.a.), con deleghe gestionali ad ANAS S.p.a., esercitate secondo quanto stabilito dai patti parasociali (nomina dell'Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.a.).

Quota di partecipazione: 50%

Risultato d'esercizio 2018: euro 23.364.627

Proposta di razionalizzazione: si propone di **mantenere** la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dall'art. 40, L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e dalla DGR 370 del 19.02.2008, in data **01.03.2008** è stata costituita in forma paritetica tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete S.p.a..

La Società, conformemente a quanto disposto nella **Delibera CIPE del 26.01.2007**, ha ad oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P., ovvero di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa appunto della gestione, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

In data 1 marzo 2008, si è provveduto altresì alla stipula dei **Patti parasociali** fra i due soci, al fine di meglio definire le modalità di *governance* e di funzionamento della medesima società.

Detti patti, vigenti dal 01.03.2008, si sono rinnovati tacitamente alla scadenza del primo quinquennio (01.03.2013) dalla costituzione della società, e **sono venuti a scadere in data 01.03.2018**.



Prima di tale data, stante il lasso di tempo intercorso, alla luce dell'attuale operatività di CAV S.p.a. e delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia (D.Lgs. 175/2016, integrato e corretto dal D.Lgs. 100/2017) con **DGR 1334/2017** si è ritenuto opportuno avviare un confronto con il socio paritetico ANAS S.p.A. al fine di ridefinire il contenuto dei Patti Parasociali medesimi.

Infatti, l'art. 15, L.R. **30/2016 del** "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ha introdotto alcune modifiche all'art. 40, L.R. 2/2007 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", volte ad **ampliare l'operatività della CAV S.p.a.** consentendo alla stessa di svolgere attività tese alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade S.p.a. necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche non sono al momento prevedibili.

I **nuovi patti parasociali** approvati con **DGR 783 del 08.06.2018** tengono conto della recente normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, di quella a garanzia dell'equilibrio di genere e delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Detti patti, regolano la composizione ed il funzionamento degli organi sociali che, considerata la partecipazione paritetica al capitale sociale da parte dei due soci, sarebbe altrimenti molto complicato definire, e dall'altro la *governance* proposta appare distribuire in maniera equa tra i soci il potere di guida della società, in particolare riservando ad ANAS S.p.a. maggiori poteri di gestione tramite la scelta dell'Amministratore Delegato e alla Regione del Veneto poteri di controllo grazie alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente e alla designazione di un sindaco effettivo.

Ancora, si rappresenta che in **data 23.02.2018** la Regione del Veneto e ANAS S.p.a. hanno siglato un **Accordo Programmatico** per la definizione dello sviluppo infrastrutturale sul territorio regionale, al fine di promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale, assicurando adeguati interventi di riqualificazione della rete esistente e promuovendo nuovi investimenti per l'ammmodernamento della stessa; con tale accordo, che coinvolge indirettamente anche le società regionali C.A.V. S.p.a. e Veneto Strade S.p.a., si è convenuto istituire un Gruppo di lavoro permanente con il compito di monitorare le attività intraprese e sviluppare le iniziative comuni per perseguire gli obiettivi assegnati.

Peraltro, con **DGR 1277 del 28.08.2018**, è stato approvato lo "**Schema di primo atto aggiuntivo** alla *Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 – Legge 27.12.2007, n. 244*" trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 08.06.2018.

In data **08.08.2018** è stato sottoscritto da C.A.V. S.p.a. e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in qualità di concedente) il summenzionato Schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente, che reca in allegato il nuovo Piano Economico Finanziario 2015-2032 ed il nuovo Piano Finanziario Regolatorio per il quinquennio 2015-2019; l'iter di approvazione, iniziato a giugno 2015, si è concluso in data **24.05.2019**, con la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione dello stesso Atto Aggiuntivo.

Nel corso del secondo semestre 2019, C.A.V. S.p.a. ha avviato un confronto con il MIT al fine di definire il nuovo Piano Economico Finanziario 2020-2024.

Ancora, con **deliberazione n. 67/2019 del 19.06.2019** l'Autorità di Regolazione dei Trasporti – **ART** ha approvato il nuovo sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione ANAS S.p.a. – Concessioni Autostradali Venete S.p.a.; dall'applicazione di tale nuovo sistema tariffario deriverebbe una decrescita costante dei pedaggi, con peggioramento rispetto al trend medio del



Sistema Tariffario CIPE, e di conseguenza i ricavi per CAV S.p.a. diminuirebbero, con ripercussioni sui finanziamenti da destinare agli interventi sulle infrastrutture venete.

Per quanto sopra, con **DGR 1264 del 03.09.2019** è stato autorizzato il Presidente della Giunta Regionale a proporre ricorso avanti al TAR per il Veneto e/o al TAR per il Piemonte per ottenere l'annullamento della succitata deliberazione.

Si propone, pertanto di **mantenere**, monitorando gli equilibri economico-finanziari la partecipazione in C.A.V. S.p.a. in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

Partecipazioni regionali indirette

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., la partecipazione detenuta da C.A.V. S.p.a. non è considerata "partecipazione indiretta" per l'Amministrazione Regionale.

Per completezza informativa, si rappresenta comunque che CAV S.p.a. al 31.12.2018 deteneva una partecipazione al capitale sociale pari allo 0,9% in Consorzio Autostrade Italiane Energia per un valore di euro 1.058,00; il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, in alcuna forma, alle imprese associate. La durata del Consorzio è prevista sino al 31.12.2020.



FIN.EST. S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_3**

Normativa di riferimento: L.R. 30.12.1991, n. 38, in attuazione dell'art. 2, L. 09.01.1991, n. 19;
art. 19, L.R. 30.12.2016, n. 30;
art. 2, L.R. 29.12.2017, n. 45.

Data di Costituzione: 23.12.1992

Oggetto sociale: Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 14,868%

Risultato d'esercizio al 30.06.2018: euro 635.985,00

Risultato d'esercizio al 30.06.2019: euro 1.359.518,00

Proposta di razionalizzazione: stante la Legge societaria istitutiva n. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, di seguito illustrata, la partecipazione in Finest S.p.a. è **mantenuta**, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

La L.R. 38/1991 ha previsto, in attuazione dell'art. 2, L. 19/1991, la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Finest S.p.a. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Finest S.p.a., costituita il 23.12.1992, svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

La presente partecipazione era stata posta in **dismissione** ai sensi dell'art. 19, L.R. 30/2016, della DGR 324/2017 e della DGR 1813/2018.

La DGR 1897 del 22.11.2017 ha avviato le procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto.

La Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.a. hanno stabilito di formulare un invito congiunto relativo alle partecipazioni possedute nella Società che è stato pubblicato in data 01.12.2017 e con scadenza 28.01.2018, ma tuttavia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Orbene, è da rilevare che alla luce dell'attività svolta da Finest S.p.a. e dei vincoli legislativi nazionali e statutari relativi alla propria operatività, Finest S.p.a. può operare solamente nei paesi dell'Est Europeo come previsto dalla L. 19/1991. Ciò rende estremamente complesso identificare potenziali soggetti interessati a rilevare una partecipazione nella Società, diversi dall'attuale socio di maggioranza (il quale, a prescindere dai vincoli legislativi, detenendo un



pacchetto di maggioranza qualificata superiore al 51%, non ha un interesse specifico a rilevare quote residuali di minoranza).

Al fine di ampliare l'operatività di Finest, l'attuale socio di maggioranza Friulia S.p.a. (che partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si è fatto promotore di un progetto di modifica della legge istitutiva che prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di operatività dell'oggetto sociale, la Società finanziaria in questione possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare "Progetti di Internazionalizzazione" intesi a delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese.

In ragione dell'approssimarsi della scadenza dei termini ex L.R. 30/2016 che autorizzavano la Regione del Veneto a dismettere la propria partecipazione, al fine di avviare un secondo tentativo di vendita, gli uffici regionali competenti hanno predisposto l'avviso a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest. Tuttavia, in data **30.07.2019** avveniva il formale ritiro della Deliberazione di Giunta avente tale oggetto e, al contempo, con DGR n. 1122 del 30.07.2019 si approvava l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due Regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese.

Tale accordo, frutto di un lavoro condiviso, trova il proprio punto di forza nella peculiarità comune alle due Regioni coinvolte, di avere cioè un sistema produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese per le quali si rileva necessario individuare forme di sostegno nel loro processo di internazionalizzazione, a fronte delle trasformazioni dei mercati di riferimento dovute alla globalizzazione.

L'intesa, siglata in data **30.09.2019** dai rispettivi Presidenti delle Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, **individua Finest S.p.a. quale soggetto esecutore delle attività deliberate e oggetto dell'accordo**, definendo poi che i rapporti tra le Regioni coinvolte e la stessa Società saranno oggetto di apposita Convenzione che dovrà regolare anche i rapporti con gli eventuali soggetti terzi aderenti all'Accordo e alle Convenzioni operative.

In data 13.09.2019 i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla L. 19/1991 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di prossima approvazione.

Come già sopra citato, riconoscendo l'importanza strategica della Società per i territori del Veneto e del Friuli, le Regioni socie di Finest S.p.a. ritengono doverosa la modifica della Legge societaria istitutiva, in modo tale da estendere l'operatività societaria e di adeguarla ai nuovi scenari in essere nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

In proposito, le modifiche proposte alla L. 19/1991 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 - DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole (prot. n. 19/184/CU01-02/C2), condizionato all'esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree prioritarie.



Infine, si segnala che con DGR 1712 del 19.11.2018 è stato revocato nei confronti di Veneto Sviluppo S.p.a. il mandato fiduciario per la gestione di n. 58.020 azioni di Finest S.p.a. di proprietà regionale, deliberando la gestione diretta anche per tale quota di partecipazione.

Stante la L. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, così come sopra delineato, la partecipazione in Finest S.p.a. **è mantenuta**, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

Partecipazioni regionali indirette

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Finest S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.



VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_9 e Ind_11

Normativa di riferimento: L.R. 20.11.2003, n. 32

Data di Costituzione: 31.07.2003

Oggetto sociale: Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,67%
(quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2018: n.d. (euro -101.136,00 al 2017)

Proposta di razionalizzazione: ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., di **proseguire la dismissione** della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Con riferimento alle **società regionali indirette**, si propone di dare indirizzo alla partecipata regionale di proseguire con le attività di **dismissione** di Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l..

La società è stata costituita il **31.07.2003** e la Regione del Veneto vi partecipa ai sensi della L.R. 32/2003, attualmente con una quota del 76,67% del capitale sociale.

Veneto Nanotech S.c.rl. ha nel proprio oggetto sociale il coordinamento, la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

La DGR 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico – finanziario.

Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

La mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale inscindibile deliberato in data 12.02.2015, ha determinato, nel corso dell'**assemblea straordinaria del 06.07.2015**, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale sociale, nonché la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la conseguente **messaggio in liquidazione della società**.



Nel contempo, la Società presentava in data 30.06.2015, avanti al Tribunale di Padova una domanda di concordato preventivo c.d. "prenotativo", art. 161, comma 6, della legge fallimentare, poi depositato in data 07.12.2015, concordato preventivo c.d. "pieno".

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del **15.01.2016** ha ammesso la Società al beneficio del **concordato preventivo**, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 04.08.2016. In data 21.11.2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale.

Nel corso del 2018 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli organi giudiziali competenti ed in data **16.01.2019**, giusta DGR 2036/2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha approvato il bilancio al 31.12.2017.

Nella medesima assemblea societaria il socio Regione del Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23.04.2018, ha consentito un risparmio di spesa.

Peraltro, si segnala che in data **04.07.2019** su mandato del Tribunale di Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo di una somma presente sul conto corrente della società, relativamente al c.d. "Progetto Idrogeno".


Tale sequestro ha inevitabilmente generato un impatto nell'attuazione del piano di concordato e altresì dei creditori, nonché un allungamento dei tempi di chiusura della procedura stessa.

Alla luce di quanto esposto, e **ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente**, si propone, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., di proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Tenuto conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l'Amministrazione Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli organi giudiziali di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.



Partecipazioni regionali indirette

n. progr società	Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ind_12	Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato
Ind_13	Krystalia S.r.l.	25%	Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato

Veneto Nanotech S.c.r.l. al 31.12.2018 deteneva n. 2 partecipazioni societarie in corso di dismissione, rispettivamente Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l..

Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica; la società, con sede a Singapore, è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.

Krystalia S.r.l. costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale ed al 31.12.2016 registrava un unico dipendente.

In data 28.11.2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con l'esiguo valore di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è pari ad euro 1.539,00 e per Krystalia S.r.l. è di euro 81,00).

Per quanto finora rappresentato, si propone di proseguire con le attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l., compatibilmente con la procedura di concordato e i costi associati.



VENETO STRADE S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_11****Normativa di riferimento:** L.R. 25.10.2001, n. 29.**Data di Costituzione:** 21.12.2001**Oggetto sociale:** Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali.**Tipologia di partecipazione:** partecipazione diretta a controllo pubblico**Quota di partecipazione:** 76,42%**Risultato d'esercizio 2018:** euro 150.711,00**Proposta di razionalizzazione:** si propone di **mantenere** la partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) T.U.S.P. sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di riorganizzazione societaria.

Con riferimento a Vi.Abilità S.r.l., si propone di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto le attività svolte dalla stessa non sono strettamente necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P..

Veneto Strade S.p.a. è stata costituita il 21.12.2001, in attuazione della L.R. 29/2001.

Con tale legge, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, è stata prevista la costituzione di Veneto Strade S.p.a. a cui affidare la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale.

Tenuto conto del ruolo svolto da Veneto Strade S.p.a. nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali e nella gestione e manutenzione della rete viaria d'interesse regionale, già nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, con DGR 324/2017, si è stabilito il mantenimento della Società ritenendo le attività svolte dalla stessa necessarie e strategiche ai fini istituzionali dell'Ente, prevedendo, fra l'altro, la condivisione di un percorso con i soci volto a consentire l'acquisizione da parte della Regione del Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71 % del capitale sociale.

Tale percorso si è completato in data **19.07.2018**, con l'acquisizione da parte della Regione del Veneto del 46,42% delle azioni di Veneto Strade S.p.a., raggiungendo così la quota maggioritaria pari al 76,42% del capitale sociale della medesima.

A seguito della nuova strutturazione della compagine societaria, nel recepire le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, l'**Assemblea Straordinaria del 31.05.2019** ha approvato il nuovo statuto societario, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. 29/2001, e giusta DGR 647 del 21.05.2019.



Tra le principali modifiche statutarie si segnala la **nuova composizione dell'organo amministrativo** che passa da un Consiglio di Amministrazione composto di quattordici membri ad un Amministratore Unico od un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ove l'assemblea rinvenga specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La **L.R. 29.03.2019, n. 13** "Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni", ha modificato la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.a., in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.a. in data 23.02.2018, ex DGR 201 del 20.02.2018.

Con tale Protocollo d'Intesa s'intende gestire la rete stradale prioritaria statale e regionale con un unico soggetto compartecipato dalla Regione e ANAS S.p.a., condividendo appieno la riorganizzazione stradale avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che coinvolge alcune Regioni confinate nel settentrione (rispettivamente Regione Piemonte, Lombardia, del Veneto ed Emilia Romagna); il MIT raggiunta l'intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni, dovrà acquisire il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e solo successivamente lo stesso potrà adottare il provvedimento di riclassifica (DPCM), che a sua volta potrà essere pubblicato ottenuto il visto della Corte dei Conti (alla data odierna si è in attesa del DPCM di cui sopra, esperite le fasi precedenti). Ciò detto nelle more della definizione del più generale percorso di autonomia regionale avviato ai sensi dell'art. 116 della Costituzione e dell'esito del Progetto di Legge Statale n. 43/2017, approvato dal Consiglio regionale in data 15.11.2017.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di **mantenere** la partecipazione in Veneto Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), T.U.S.P., sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la ristrutturazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa succitato.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con DGR 878 del 28.06.2019 è stato attribuito alla Società quale obiettivo specifico annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, l'obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo di euro 14.600.000,00 per il 2019 (euro 14.750.000 nel 2020 e euro 14.900.000,00 nel 2021), anche mediante eventuale adozione da parte della Società di provvedimenti di recepimento in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e nel sito regionale.

Tra l'altro, anche le modifiche statutarie intervenute nel primo semestre 2019, relativamente alla nuova composizione dell'organo amministrativo, così come sopra descritte, determinano un contenimento delle spese sostenute a tal titolo.



Partecipazioni regionali indirette

n. progr società	Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ind_14	Vi.Abilità S.r.l.	5%	Dismettere	Entro il 31.12.2020

Nel precedente piano di razionalizzazione periodica, giusta DGR 1813/2018, Vi.Abilità S.r.l. non poteva definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 175/2016, in quanto la Regione del Veneto deteneva al 31.12.2017 in Veneto Strade S.p.a., una quota pari al 30% del capitale sociale della medesima.

Ciò nonostante, tenuto conto del percorso di acquisizione del controllo qualificato da parte della Regione Veneto in Veneto Strade S.p.a. conclusosi nel 2018, già nel precedente piano succitato la Giunta regionale con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. proponeva di proseguire il percorso di **dismissione** della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TUSP.

Al 31.12.2018, stante la quota del socio Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., tale partecipazione è da definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), D. Lgs. 175/2016 e pertanto soggetta a razionalizzazione.

Veneto Strade S.p.a. ha rappresentato che nel corso del 2018 non è stata avviata nessuna procedura di alienazione relativa a Vi.Abilità S.r.l., posto che il Protocollo d'Intesa tra ANAS e Regione del Veneto sottoscritto dalle parti in data 23.02.2018, sopra citato, prevedeva tra l'altro l'ingresso di ANAS S.p.a. nel capitale di Veneto Strade S.p.a. con una quota di maggioranza a cui sarebbe seguita, nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse, la valutazione delle possibili sinergie tra Veneto Strade S.p.a. e la stessa Vi.Abilità S.r.l..

Tuttavia, tenuto conto delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministrazione regionale giusta DGR 1813/2018, e considerato il dilatarsi dei tempi di ingresso di ANAS S.p.a. in Veneto Strade S.p.a., quest'ultima intende avviare entro l'esercizio 2019 delle procedure finalizzate all'alienazione della quota detenuta.

Ad ogni modo, si rappresenta che Vi.Abilità S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di euro 5.287,00, confermando un risultato economico sempre positivo da almeno 5 anni.

Per quanto detto, si propone di proseguire il percorso di **dismissione** della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P.



VENETO SVILUPPO S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_12**

Normativa di riferimento: L.R. 03.05.1975, n. 47;
art. 12, L.R.30.12.2016, n. 30;
art. 26, comma 2, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15.09.1979

Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 51 % (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2018: euro 668.087,00

Proposta di razionalizzazione: Si propone di **mantenere** Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

Con riferimento ai cd. "investimenti partecipativi" di Veneto Sviluppo S.p.a., si propone, in coerenza con quanto già stabilito con DGR 324/2017 e con DGR 1813/2018 di considerare **gli stessi non direttamente riconducibili al provvedimento di razionalizzazione periodica** in quanto rientranti nell'attività caratteristica della Società, che per espressa previsione del D. Lgs. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Ad ogni modo, al di là della questione formale, detti investimenti partecipativi **sono tutti in corso di dismissione** (i.e. destinati alla vendita) in quanto, per loro natura, sono di carattere temporaneo. L'unica partecipazione non riconducibile alla categoria di investimento partecipativo temporaneo è quella detenuta in **FVS S.G.R. S.p.a.**, sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da **mantenere**. Anche il "Gruppo FVS SGR" è escluso dall'applicabilità dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., in quanto anch'esso inserita nell'Allegato A del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 26 del T.U.S.P..

La L.R. 47/1975 ha autorizzato la Giunta regionale alla costituzione di Veneto Sviluppo S.p.a., avvenuta il 15.09.1979.

La Società, in armonia con le leggi e la programmazione della Regione del Veneto, concorre:

- a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;
- b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
- c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;



d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.

La società a controllo pubblico, il cui capitale sociale attualmente è pari a euro 112.407.840,00, è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, e per il 49% da soci privati facenti parte del sistema bancario e finanziario.

Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto ed un maggiore apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese, l'art. 12, L.R. 30/2016 ha modificato l'art. 1, L.R. 47/75 disponendo che, nell'ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale: *"Potranno essere soci della Veneto Sviluppo S.p.a., oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie."*

Si propone pertanto di **mantenere** Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking.

Tenuto conto che l'art. 26, comma 2, D.Lgs. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4, comma 1 del medesimo (*"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*) non sono applicabili a Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al TU), si rappresenta che **le partecipazioni detenute dalla Finanziaria Regionale in qualità di investimenti partecipativi non sono riconducibili ai processi di razionalizzazione illustrati e pianificati nel presente piano.**

Infatti, gli investimenti in partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. sono effettuati, in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

L'intervento partecipativo esercitato dalla Società nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio veneto, è esclusivamente di carattere temporaneo, e rappresenta quindi lo strumento (e non già l'obiettivo) attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio.

Dal punto di vista operativo, Veneto Sviluppo S.p.a. entra nella compagine societaria delle imprese da sostenere, in genere attraverso un aumento di capitale, erogando alle stesse le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento del proprio piano di sviluppo industriale; tale intervento di patrimonializzazione, consente alle piccole e medie imprese di migliorare la struttura delle fonti di finanziamento per la crescita aziendale, nonché beneficiare di un miglior accesso al canale bancario.

Gli investimenti partecipativi sono sottoscritti sulla base di accordi finalizzati a disciplinare concretamente un percorso di crescita e di sviluppo societario, definendo a priori le modalità di smobilizzo della partecipazione medesima in un arco temporale di tre-cinque anni.

Ciò detto, tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello svolgimento della propria "attività caratteristica" non possono essere incluse nel piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. 175/2016, in quanto trattasi di investimenti



partecipativi assunti in via strumentale nell'ambito dell'esercizio di un'attività prevista dallo stesso T.U.S.P. e dell'inclusione del "Gruppo Veneto Sviluppo" nell'Allegato A del T.U.S.P.; vista l'importanza di regolamentare e uniformare anche a livello legislativo la disciplina per le società finanziarie regionali, che acquisiscono partecipazioni di minoranza nell'esercizio di attività di gestione dei fondi pubblici oppure di attività di investimento nel capitale di rischio, per consentirne lo sviluppo senza finalità di stabile investimento, è allo studio la presentazione di un disegno di legge nazionale da parte dell'ANFIR (l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali).

E' emblematico, del resto, il caso altre finanziarie regionali che detengono una numerosità di investimenti partecipativi ben superiore al caso veneto. Si pensi ad esempio al caso di Friulia, finanziaria che detiene n. 82 investimenti e a Finest che ai sensi della propria legge istitutiva detiene n. 69 partecipazioni in società estere.¹

Si propone, pertanto, in coerenza con quanto già sinteticamente esposto in sede di prima applicazione del TUSP, con DGR 324/2017 e con DGR 1813/2018, di considerare **gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a. esclusi dal provvedimento di razionalizzazione periodica** giacché rientranti nell'attività tipica della Società, definita con L.R. 47/1975 che, per espressa previsione del D.Lgs. 175/2016, prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Al di là della qualificazione formale, si rappresenta tuttavia che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi sono tutti destinati alla dismissione (in questo senso quindi oggetto di un loro specifico percorso di razionalizzazione).

Fermo restando quanto sopra illustrato circa lo svolgimento di una complessa attività sul tessuto delle imprese venete (e non già di una saltuaria acquisizione di partecipazione), con riferimento al portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria regionale, l'**Allegato C** del presente provvedimento fornisce una sintesi circa l'attività di gestione svolta e le prospettive di dismissione dei suddetti investimenti partecipativi (n. 31 investimenti al 31.12.2018, n. 30 investimenti al 30.06.2019).

Ciò detto, la partecipazione detenuta in **FVS S.G.R. S.p.a.** (vedasi infra), non è invece da considerarsi un investimento partecipativo temporaneo, bensì strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a. e quindi da **mantenere**.

Peraltro, analogamente al "Gruppo Veneto Sviluppo", anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P. e pertanto non è soggetto alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016.


¹ La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel "Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2017" giusta DGR n. 2488 del 21 dicembre 2018, rappresenta "che non sono oggetto di ricognizione e quindi di revisione le partecipazioni indirette detenute a titolo di pegno nonché le partecipazioni riconducibili al "privaty equity", riferibili all'attività di investimento di Friulia S.p.a. e di Finest S.p.a..", e per tali partecipazioni allega al provvedimento due elenchi riepilogativi delle medesime.



Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare, delle spese del personale (ex DPGR n. 82 del 27.06.2019), è stato attribuito a Veneto Sviluppo S.p.a. quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di procedere, nel corso dell'esercizio 2019, alla riduzione del 3 % delle spese di funzionamento.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Finanziaria regionale con DPGR n. 82 del 27.06.2019, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D.Lgs. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

Partecipazioni regionali indirette

n. progr società	Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione
Ind_15	FVS S.G.R. S.p.a.	100%	Mantenere

FVS S.G.R. S.p.a. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.a. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

Le cd. Società di Gestione del Risparmio ("SGR") sono società alle quali nell'ordinamento italiano è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva ed individuale del risparmio. Le attività di cui si occupano le SGR sono:



- la gestione collettiva del risparmio, cioè l'investimento sui mercati e la gestione in forma aggregata del risparmio raccolto attraverso fondi comuni di investimento e SICAV;
- la gestione di fondi pensione (cioè di fondi accantonati dai risparmiatori durante la vita lavorativa e destinati a costruire una rendita pensionistica complementare per integrare le coperture offerte dai sistemi di previdenza obbligatoria);
- la gestione patrimoniale, ossia la gestione individuale del patrimonio dei singoli risparmiatori sulla base di un mandato specifico da essi conferito alla SGR.

Oltre a gestire i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, la SGR può istituire tali fondi e realizzare le attività ad essi connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia.

L'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Le SGR autorizzate alla prestazione di tali servizi sono iscritte all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia. Con la nascita delle SGR, il TUIF (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ha introdotto nell'ordinamento italiano il c.d. "gestore unico", nuova figura di intermediario abilitato ad operare in tutti i campi della gestione patrimoniale, quindi abilitato a gestire per conto di terzi sia in forma "collettiva" che in forma "individuale".

Secondo quanto dispone l'art. 33, Testo Unico sugli Intermediari Finanziari (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e s.m.i.) alle SGR è riservata, unitamente alle SICAV, la prestazione di servizi di gestione collettiva, comprendenti la promozione, istituzione ed organizzazione dei fondi comuni di investimento nonché la gestione del patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio; inoltre le SGR possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione e svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'art. 34 del TUIF stabilisce che "la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sia adottata la forma di società per azioni;
- la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (attualmente un milione di euro);
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13 del TUIF;
- i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14 del TUIF;
- la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5 (partecipazioni qualificate al capitale della SGR) del TUIF;
- venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".



FVS S.G.R. S.p.a., soggetto vigilato da Banca d'Italia, è quindi il veicolo strutturato e regolamentato attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. focalizza progressivamente tutti gli impieghi di capitale, siano essi realizzati mediante investimenti in capitale di rischio e o attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito privato o di natura ibrida, di per sé idoneo anche per raccogliere sempre più fondi di terzi in gestione.

L'attività di FVS S.G.R. S.p.a. è focalizzata su due macro aree d'attività: la gestione di fondi di private equity e venture capital e l'attività di advisory.

In particolare, FVS SGR S.p.a. ha operatività nei cosiddetti F.I.A. (Fondi d'Investimento Alternativi Mobiliari chiusi) la cui gestione ricomprende:

- il Fondo di Ventures Capital Aladinn, F.I.A. Chiuso Immobiliare riservato ad investitori professionali, il cui regolamento è stato autorizzato da Banca d'Italia in data 16.04.2007 e la cui attività di investimento è stata avviata nel luglio 2007 e al 31.12.2018 si è chiuso il dodicesimo esercizio del Fondo; il Fondo è scaduto il 30.06.2019. La gestione del fondo Aladinn Ventures nel corso del 2019 si è concentrata sulla valorizzazione del portafoglio investimenti, nella logica di una loro dismissione in continuità con il precedente esercizio e in vista della chiusura dell'iniziativa di fine giugno 2019;
- il Fondo Sviluppo PMI, F.I.A. Chiuso Immobiliare riservato ad investitori professionali, il cui regolamento di gestione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 24.11.2014 e depositato presso Banca d'Italia in data 19.12.2014. Il Fondo è stato avviato il 04.04.2015, la cui attività si è focalizzata per il 2018 e anche per il primo semestre 2019 su una intensa ricerca ed individuazione di opportunità di investimento; al 31.12.2018 il Fondo Sviluppo PMI ha investito in n. 5 società per un investimento totale di euro 20,2 milioni, mentre nel corso del primo semestre 2019 non c'è stato nessun nuovo investimento.

L'attività di advisory svolta nel 2018 è stata erogata principalmente a favore della stessa Veneto Sviluppo S.p.a.. In particolare l'attività si è concentrata sul supporto da parte del Team della FVS S.G.R. S.p.a. al processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in titoli di debito subordinato all'interno dell'iniziativa "Fondo Veneto Minibond" e sul sostegno alle attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit dagli investimenti posti in essere attraverso lo strumento di private equity "Fondo di capitale di rischio" gestito dalla Società medesima.

Come già sopra rappresentato, la Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da **mantenere**.

Peraltro, **anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al TUSP**, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2.



VERONAFIERE S.P.A.**Progressivo società partecipata: Dir_13****Normativa di riferimento:** art. 10, L.R. 23.05.2002, n. 11.**Data di Costituzione:** 01.02.2017**Oggetto sociale:** gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici**Tipologia di partecipazione:** partecipazione diretta minoritaria**Quota di partecipazione:** 0,16%**Risultato d'esercizio 2018:** euro 1.944.029,00**Proposta di razionalizzazione:** si propone di proseguire la **dismissione** della partecipazione in quanto non più necessaria per la Regione del Veneto, considerata l'esigua partecipazione, irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società.

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con DGR 1593 del 10.10.2016, in attuazione della L.R. 11/2002, art. 10, ed è divenuto efficace dal 01.02.2017.

Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione regionale al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., già nel precedente piano di revisione periodica giusta DGR 1813 del 04.12.2018, si proponeva di dismettere la partecipata in argomento in quanto non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Con **DGR 679 del 28.05.2019** è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Veronafiere S.p.a., pubblicando un invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dall'Amministrazione regionale, al fine di verificare primariamente la presenza di soggetti interessati a tale acquisto.

In data **16.09.2019**, la Commissione costituita in proposito, ha preso atto che l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata formulata da Veneto Sviluppo S.p.a..

La DGR **1482 del 15.10.2019**, ha disposto la prosecuzione della procedura di cessione delle azioni di Veronafiere S.p.a., incaricando gli uffici competenti alla definizione ed alla successiva pubblicazione dell'avviso di asta pubblica, compreso di uno schema di contratto per la cessione delle azioni stesse (oggetto di pubblicazione nel BUR e nel sito internet regionale nel mese di novembre 2019).

Per quanto finora rappresentato, considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di *governance* sulla società, si propone di **proseguire le operazioni di dismissione** della partecipata in argomento, stimando di concludere tale procedura, tenuto conto anche dei tempi dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, **entro il 2020**.



La Società ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di euro 1.944.029,00, mantenendo il trend positivo dell'ultimo triennio.

Partecipazioni regionali indirette

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Veronafiore S.p.a. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.





REGIONE DEL VENETO

**Schede redatte sulla base del modello
standard di atto di ricognizione, e
relativi esiti – linee guida adottate dalla
Sezione delle Autonomie della Corte dei
Conti con Deliberazione n.
22/SEZAUT/2018/INPR**



INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE al 31/12/2018**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 04.1 MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Conferimento
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE DEL VENETO
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
DATI AL 31/12/2018

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Regione/Provincia autonoma

Denominazione Ente: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 80007580279

L'Ente ha effettuato la revisione ordinaria al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016? SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Nicola

Cognome:

Pietrunti

**Direzione Partecipazioni
Societarie ed Enti regionali**

Recapiti:

Indirizzo:

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia

Telefono:

0412792814

Fax:

0412792855

Posta elettronica:

partecip.societarie@regione.veneto.it



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2018

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quota (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	00098290323	SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	1928	Attiva		4,83	Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03829590276	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	2008	Attiva		50,00	Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01234190930	SOC. FIN. PROMOZ. COOPER. EC. CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FIN. EST. S.P.A.	1992	Attiva		14,868	Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	03298360268	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	1997	Attiva		100,00	Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.	SI	SI	NO	NO
Dir_5	06070650582	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.*	1983	Attiva		99,8321	Trasporto ferroviario di persone e/o cose, gestione rete e vie navigabili	SI	NO	NO	NO
Dir_6	01310930324	SOCIETÀ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO (S.A.A.A.)	2018	Attiva		33,00	Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali	NO	NO	NO	NO
Dir_7	03875491007	VENETO ACQUE S.P.A.	1990	Attiva		100,00	Progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I.	SI	SI	NO	NO
Dir_8	02568090274	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	1991	Attiva		100,00	promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto	SI	SI	NO	NO
Dir_9	03845260284	VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.	2003	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2016	76,67	Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle nanotecnologie	SI	NO	NO	NO
Dir_10	03345230274	VENETO STRADE S.P.A.	2001	Attiva		76,42	Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali	SI	NO	NO	NO
Dir_11	00854750270	VENETO SVILUPPO S.P.A.	1979	Attiva		51,00	Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie	SI	NO	NO	NO
Dir_12	00233750231	VERONAFIERE S.P.A.	2017	Attiva		0,16	gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici	NO	NO	NO	NO

NOTE: *Quota di partecipazione regionale pari al 100% dal 20/06/2019.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica dell'attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette quote in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.



35232944

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2018

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazioni e di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	03792380283	INFRASTRUTTURE VENETE SRL(1)	2003	Attiva		SISTEMI TERRITORIALI SPA	100,00	99,83	Servizi di ingegneria, attività e/o servizi di manutenzione di infrastrutture ferroviarie, ecc	SI	NO	NO
Ind_2	03418970277	NORD EST LOGISTICA SRL	2002	Attiva		SISTEMI TERRITORIALI SPA	60,00	59,90	Realizzazione e localizzazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, stoccaggio e magazzini da destinare ad attività logistiche	SI	NO	NO
Ind_3	03773480284	VENETO LOGISTICA SRL	2002	Attiva		SISTEMI TERRITORIALI SPA	56,641	56,54	Realizzazione, gestione e localizzazione di infrastrutture mobili ed immobili di intermodalità e logistica, di stoccaggio e di magazzini da destinare ad attività logistiche	SI	NO	NO
Ind_4	00967830290	INTERPORTO DI ROVIGO SPA	1993	Attiva		SISTEMI TERRITORIALI SPA	32,94	32,88	Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali; gestione delle strutture e dei servizi interportuali.	NO	NO	NO
Ind_5	03628140273	SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE - S.I.F.A. SCPA	2005	Attiva		VENETO ACQUE SPA	8,67	8,67	concessione regionale del Progetto Integrato Fusina (Project financing)	NO	NO	NO
Ind_6	03856480276	VI HOLDING SRL in Liquidazione(2)	2008	Attiva		VENETO INNOVAZIONE SPA	100,00	100,00	Servizi per lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione	SI	NO	NO
Ind_7	00790870257	CERTOTTICA SCRL	1992	Attiva		V.I. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	20,15	20,15	Attività di ricerca e sviluppo di prodotti ortici a norme emanate in sede nazionale o della Unione europea, attività di formazione (è organismo accreditato presso la Regione del Veneto), normazione (partecipa ai tavoli tecnici nazionali, europei e internazionali, UNI, ISO e CEN) ricerca & innovazione (è LP e PP in numerosi progetti regionali, transfrontalieri, transnazionali; collabora con Università e Centri di ricerca)	NO	NO	NO
Ind_8	03314980271	POLITECNICO CALZATURIERO SCARL	2001	Attiva		V.I. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	22,57	22,57	Sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, diffusione della cultura della certificazione aziendale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro per il settore calzaturiero	NO	NO	NO
Ind_9	02718360270	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCRL IN CONCORDATO	1994	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)		V.I. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	16,98	16,98	Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi	NO	NO	NO



Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazioni e di controllo	Società in house	Quota (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ind_10	02722990278	THETIS SPA	1993	Attiva		V.I. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1,89	1,89	Servizi di ingegneria integrati volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nelle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.	NO	NO	NO
Ind_11	03845260284	VENETO NANOTECH SCRL IN LIQUIDAZIONE	2003	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2016	V.I. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,06	0,06	Condizionamento, provazione e sviluppo attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie. In liquidazione e concordato preventivo omologato dal Tribunale di Padova.	NO	NO	NO
Ind_12	04117200289	BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL	2006	Attiva		VENETO NANOTECH SCRL IN LIQUIDAZIONE	7,50	5,75	Produzione e commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica.	NO	NO	NO
Ind_13	04056760277	KRYSTALIA SRL	2011	Attiva		VENETO NANOTECH SCRL IN LIQUIDAZIONE	25,00	19,17	Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale	NO	NO	NO
Ind_14	02928200241	VIABILITA' SRL	2001	Attiva		VENETO STRADE SPA	5,00	3,82	progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche	NO	NO	NO
Ind_15	01112230329	FVS S.G.R. S.p.a.	2006	Attiva		VENETO SVILUPPO SPA	100,00	51,00	prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	SI	NO	NO

NOTE: (1) La Società è stata trasferita alla Regione del Veneto in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. 40/2018.

(2) E' in corso la fusione di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.a., il progetto di fusione è stato approvato il 13.09.2019 e la chiusura dell'operazione è prevista nei prossimi mesi.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "soopesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.



35232944

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Autovie Venete S.p.a. è una concessionaria autostradale, non riceve affidamenti da parte dell'Amministrazione Regionale, e svolge attività rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) TU; nello specifico si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia - Trieste, l'A23 tratto Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro - Pordenone. La gestione delle tratte autostradali in concessione e soprattutto la tratta Venezia-Trieste sono di interesse strategico per lo sviluppo economico della Regione Veneto, anche considerando il fatto che tale percorso rientra nei più ampi Corridoi Transeuropei di rilevanza internazionale.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	655,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	4.730.225,00
2017	8.773.688,00
2016	17.646.529,00
2015	35.748.010,00
2014	21.125.248,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	54.687.500,00
Compensi amministratori	251.855,00
Compensi componenti organo di controllo	134.059,00
Compensi organo di revisione	48.233,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	234.636.417,00
2017	225.274.297,00
2016	212.304.090,00
FATTURATO MEDIO	224.071.601,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Autovie Venete S.p.a. svolge attività analoghe a C.A.V. S.p.a., ma stante il divieto normativo in capo a CAV S.p.a. e le quote di minoranza detenute dall'Amministrazione Regionale in entrambe le partecipate, ad oggi, non risulta possibile assumere decisioni volte all'accorpamento delle medesime.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. Si precisa che il valore di fatturato 2018 ricomprende contributi c/esercizio per € 785.644.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere**, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione all'oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) TU ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario. (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dall'art. 40 della L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e dalla DGR n. 370 del 19/2/2008, in data 1 marzo 2008 è stata costituita in forma paritetica tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete S.p.a.. Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU, ovvero di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa della gestione, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste (c.d. Passanti di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	229,39
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	19.244.480,00
Compensi amministratori	184.718,00
Compensi componenti organo di controllo	81.842,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	23.364.627,00
2017	17.279.975,00
2016	14.141.968,00
2015	11.930.739,00
2014	13.208.192,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	162.921.817,00
2017	158.944.562,00
2016	155.330.761,00
FATTURATO MEDIO	159.065.713,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

SI, svolge attività analoghe ad Autovie Venete S.p.a., ma stante il divieto normativo in capo a CAV S.p.a. e le quote di minoranza detenute dall'Amministrazione Regionale in entrambe le partecipate, ad oggi, non risulta possibile assumere decisioni volte all'accorpamento delle medesime.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, e svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU (produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi). Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 176.718.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere** la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU ("produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) - inserita nel "Gruppo Friulia"
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata costituita il 23/12/1992 in attuazione della legge n. 19/1991 svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica coi i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Friuli Venezia Giulia, in Veneto e nelle Province di Trento e Bolzano. In data 30 luglio 2019 la Giunta Regionale con DGR n. 1122/2019 approvava l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese. L'intesa, siglata in data 30 settembre 2019 dai rispettivi Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, individua Finest S.p.a. quale soggetto esecutore delle attività deliberate e oggetto dell'accordo. Inoltre, in data 13/09/2019 i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla Legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di prossima approvazione. In proposito, le modifiche proposte alla Legge n. 19/91 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 - DDL Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole (prot. n. 19/184/CU01-02/C2), condizionato all'esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree prioritarie.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018 (dati al 30/06/2018):

Numero medio dipendenti (e)	25,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	635.985,00
2017	-3.676.119,00
2016	437.584,00
2015	1.121.283,00
2014	1.112.259,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.934.113,00
Compensi amministratori*	57.761,00
Compensi componenti organo di controllo*	42.657,00
Compensi organo di revisione	28.407,00

*comprensivo dei rimborsi

Importi in euro

FATTURATO	
2018	62.559,00
2017	30.592,00
2016	333.878,00
FATTURATO MEDIO	142.343,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a).
Si segnala che nel triennio 2016-2018 la Società ha conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000.

Azioni da intraprendere:

Stante la Legge societaria istitutiva n. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, la partecipazione in Finest S.p.a. è mantenuta, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima. (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Dir_4"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L."/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati."/>	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione di terreni e fabbricati, ed ha curato la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini sito a Venezia e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). In attuazione della L.R. n. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. n. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD). Le attività svolte dalla società rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016.

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	13,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	530.459,00
Compensi amministratori	22.500,00
Compensi componenti organo di controllo	10.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	202.695,00
2017	-239.896,00
2016	136.644,00
2015	118.565,00
2014	-329.868,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	1.579.915,00
2017	1.098.469,00
2016	1.300.562,00
FATTURATO MEDIO	1.326.315,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016 (di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti ...).

Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 103.438.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere** la partecipazione nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016, monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, operando principalmente nel settore ferroviario, dove svolge il servizio di trasporto di persone e merci, nonché tutte le relative attività di gestione delle reti: la progettazione, la realizzazione, il recupero e la gestione di infrastrutture ferroviarie, ed inoltre svolge un'attività extraferroviaria. Quest'ultima è legata alla gestione delle conche di navigazione fluviali e del sistema di contrassegni dei natanti nella laguna di Venezia, nonché la gestione di interporti e di servizi logistici attraverso le sue società partecipate. Le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) TUSP, e sono considerate necessarie ai fini istituzionali della Regione Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	223,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

Costo del personale (f)	10.847.148,00
Compensi amministratori	41.423,00
Compensi componenti organo di controllo	20.164,00
Compensi organo di revisione legale	11.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	1.031.586,00
2017	2.325.409,00
2016	1.853.015,00
2015	1.055.467,00
2014	1.051.172,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	34.730.445,00
2017	37.024.446,00
2016	58.556.606,00
FATTURATO MEDIO	43.437.165,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi). Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 12.342.843.

Azioni da intraprendere:

In attuazione del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il progetto di separazione societaria tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario (c.d. progetto di spin-off). Con la Legge Regionale n. 40/2018, la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali già menzionati. In data 28.05.2019 la Regione riceve da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.), con distribuzione di un dividendo in natura. Si propone pertanto di **mantenere** per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) TUSP (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società costituita in data 17.04.2018, in applicazione dell'art. 13 bis del D.Lgs. n. 148/2017, è finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente in concessione in capo a "Società per Azioni Autovie Venete". Le attività rientrano nelle categorie di cui all'art.4 c. 2 lett.a) TUSP "produzione di un servizio di interesse generale" e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018: (Società costituita in data 17/04/2018)

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	35.479,00
Compensi componenti organo di controllo	14.900,00
Compensi organo di revisione legale	4.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	-135.382,00

FATTURATO	
2018	97,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società al 31.12.2018 era priva di dipendenti e con un fatturato medio irrisorio. La partecipata a totale capitale pubblico, costituita in data 17 aprile 2018 in applicazione dell'art. 13 bis del Decreto Legislativo 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., è finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.a..

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere** la partecipazione all'oggetto, monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 c.2 lett. a) TUSP "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, stimando entro l'esercizio 2020 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha come scopo principale: la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale; la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; l'attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; la progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TUSP e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	143.448,00
2017	86.550,00
2016	3.129.392,00
2015	792.248,00
2014	-7.059.870,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	555.543,00
Compensi amministratori	16.571,00
Compensi componenti organo di controllo	20.000,00
Compensi organo di revisione legale	16.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	4.338.771,00
2017	3.602.872,00
2016	10.899.335,00
FATTURATO MEDIO	7.619.053,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TUSP e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 2.400.000.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere** la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Innovazione S.p.a. ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti; dette attività rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all'oggetto sociale di Veneto Innovazione S.p.a. con L.R. n. 30/2016 art. 14, la Società comprende tra le proprie attività anche la gestione di eventi fieristici (art. 4 c. 7).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	12,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	18.581,00
2017	2.835,00
2016	12.151,00
2015	6.345,00
2014	-200.304,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	720.611,00
Compensi amministratori	14.400,00
Compensi componenti organo di controllo	26.298,00
Compensi organo di revisione legale	1.750,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	2.528.010,00
2017	1.697.034,00
2016	1.127.150,00
FATTURATO MEDIO	1.784.064,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Innovazione S.p.a. rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) e c. 7 TUSP e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.
Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 160.000.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere** tale partecipazione, monitorando gli equilibri economico-finanziari della società (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è in liquidazione e in concordato preventivo, e le attività svolte dalla stessa non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 del TUSP.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)
 e Ind_11
 Denominazione società partecipata: (b)
 Tipo partecipazione: (c)
 Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 (2018 n.d.):

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale 2017 (f)	26.782,00
Compensi amministratori 2017	18.295,00
Compensi componenti organo di controllo 2017	10.404,00
Compensi organo di revisione legale 2017	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	
2017	-101.136,00
2016	5.918.085,00
2015	-1.650.782,00
2014	-4.736.270,00

dato n.d.

Importi in euro

FATTURATO	
2018	
2017	52.668,00
2016	6.976.560,00
FATTURATO MEDIO	3.514.614,00

dato n.d.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Nanotech S.c.r.l. non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 del TUSP.

Azioni da intraprendere:

Ritenendo la Società non più necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU, di proseguire la **dismissione** della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Le operazioni di liquidazione e di concordato sono gestite dagli organi della procedura giudiziale (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ai sensi della L.R. n. 13/2019 che ha modificato la Legge regionale istitutiva n. 29/2001, Veneto Strade S.p.a. ha ad oggetto la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale, e le attività svolte dalla stessa rientrano nella categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU e sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	237,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	4
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	14.922.587,00
Compensi amministratori	96.210,00
Compensi componenti organo di controllo	50.886,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	150.711,00
2017	62.719,00
2016	16.791,00
2015	117.765,00
2014	38.316,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	87.776.901,00
2017	106.746.007,00
2016	58.871.749,00
FATTURATO MEDIO	84.464.885,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Strade S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU, e sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto.
 Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 38.872.238.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere** la partecipazione in Veneto Strade S.p.a., realizzando idonei percorsi di ristrutturazione societaria, come previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione del Veneto e A.N.A.S. S.p.a. in data 23/03/2018 (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Sviluppo S.p.a. è la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, e da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking. L'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4 c. 1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al TU).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	27,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.858.056,00
Compensi amministratori	77.000,00
Compensi componenti organo di controllo	53.929,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018*	668.087,00
2017	1.412.747,00
2016	1.712.491,00
2015	1.800.660,00
2014	4.503.053,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	2.790.512,00
2017	3.735.555,00
2016	3.709.962,00
2015	6.239.053,00
FATTURATO MEDIO	4.561.523,33

*Nel 2018 la Società ha effettuato la transizione dai principi contabili internazionali IAS IFS ai principi contabili nazionali.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4 c.1 del medesimo ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche") non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al TU).
 Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 402.873.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **mantenere** Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con DGR n. 1593/2016, in attuazione della L.R. n. 11/2002 art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017. La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7). Tenuto conto dell'esegua quota di partecipazione regionale al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., già nel precedente piano di revisione periodica giusta DGR n. 1813/2018, si proponeva di dismettere la partecipata in argomento in quanto non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	131,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	11.871.321,00
Compensi amministratori	230.813,00
Compensi componenti organo di controllo	51.413,00
Compensi organo di revisione legale	42.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	1.944.029,00
2017	1.773.957,00
2016	1.153.659,00
2015	-5.627.250,00
2014	729.680,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	82.437.336,00
2017	79.858.775,00
2016	78.300.401,00
FATTURATO MEDIO	80.198.837,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7).

Azioni da intraprendere:

Considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società, si propone di proseguire le operazioni di dismissione della stessa, stimando di concludere tale procedura, tenuto conto anche dei tempi dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, entro il 2020 (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Tenuto conto del progetto di spin-off avviato nel 2018 dalla Sistemi Territoriali S.p.a., in attuazione alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, e della successiva Legge Regionale n. 40/2018, con la quale la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in data 28.05.2019 la Regione riceve da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.), con distribuzione di un dividendo in natura. Tale partecipata è da considerarsi necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto e gli effetti della scissione avranno efficacia dal 1 gennaio 2020, quando Infrastrutture Venete S.r.l. subentrerà alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere, ai sensi della succitata L.R. 40/2018.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	174,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	-5.771,00
2017	-8.488,00
2016	-11.046,00
2015	-15.465,00
2014	6.699,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	6,00
2017	132,00
2016	0,00
FATTURATO MEDIO	46,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Infrastrutture Servizi Srl è stata trasferita alla Regione del Veneto in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. n. 40/2018, è una società priva di personale e nel triennio 2016-2018 ha registrato un fatturato medio irrisorio. Con efficacia dal 01/01/2020, la partecipata è destinata a ricevere parte del patrimonio di Sistemi Territoriali S.p.a. mediante scissione parziale proporzionale, subentrando alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere.

Azioni da intraprendere:

Tenuto conto del progetto di spin-off avviato nel 2018 dalla Sistemi Territoriali S.p.a., in attuazione alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, e della successiva Legge Regionale n. 40/2018, con la quale la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in data 28.05.2019 la Regione riceve da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.), con distribuzione di un dividendo in natura. Tale partecipata è da considerarsi necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto e con efficacia dal 01/01/2020, la Società è destinata a ricevere parte del patrimonio di Sistemi Territoriali S.p.a. mediante scissione parziale proporzionale (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nord Est Logistica S.r.l. si occupa di realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, le attività svolte dalla stessa non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono ritenute necessarie per le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale. La partecipata è in corso di dismissione e le operazioni di cessione dovrebbero concludersi entro l'esercizio in corso.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	18.000,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	217.584,00
2017	233.630,00
2016	132.084,00
2015	111.670,00
2014	50.507,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2018	969.307,00
2017	1.003.518,00
2016	957.344,00
FATTURATO MEDIO	976.723,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è priva di dipendenti, e le attività svolte dalla stessa non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2). Nel 2018 la società ha registrato un utile di € 217.584 e il fatturato medio nel triennio 2016-2018 è inferiore a € 500.000.

Azioni da intraprendere:

Nord Est Logistica S.r.l. è oggetto di dismissione dal piano di revisione straordinaria di cui alla DGR n. 324/2017, e a seguito di più tentativi di asta pubblica andati deserti, la partecipazione è attualmente in corso di cessione, prevedendo la chiusura di tale operazione entro la fine dell'esercizio 2019 (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Logistica S.r.l. è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, e le attività svolte dalla stessa non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono ritenute necessarie per le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	3.719,00
2017	39.274,00
2016	18.357,00
2015	22.581,00
2014	19.472,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	6.000,00
Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	1.569.600,00
2017	1.500.733,00
2016	1.442.601,00
FATTURATO MEDIO	1.504.311,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è priva di dipendenti, e le attività svolte dalla stessa non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2). Nel 2018 Veneto Logistica S.r.l. ha registrato un utile di € 3.719,00, confermando un risultato d'esercizio positivo da almeno 5 anni.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **proseguire i processi di dismissione** già avviati nei precedenti piani di razionalizzazione di cui alla DGR n. 324/2017 e DGR n. 1813/2018, ritenendo Veneto Logistica Srl non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Veneto. Si rappresenta che nel corso del 2017 è stata effettuata un'asta pubblica di vendita della partecipazione in oggetto, andata tuttavia deserta, e considerato che finora Sistemi Territoriali S.p.a. non ha ricevuto proposte di acquisto da parte di soggetti terzi né dai soci, la stessa intende procedere con l'indizione di una seconda asta pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario; eventuali esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della capogruppo. Da considerare in ogni caso, che per Veneto Logistica S.r.l., lo statuto dispone che "l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale", e pertanto, Sistemi Territoriali S.p.a. stante le quote di possesso nella medesima, non potrebbe concretizzare alcuna "decisione di razionalizzazione", diversa dalla cessione, senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte da Interporto di Rovigo S.p.a. non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	4,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	181.656,00
Compensi amministratori	20.000,00
Compensi componenti organo di controllo	20.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	73.167,00
2017	-103.219,00
2016	-281.664,00
2015	-508.589,00
2014	-527.726,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	1.452.858,00
2017	1.301.407,00
2016	1.151.895,00
FATTURATO MEDIO	1.302.053,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società nel 2018 ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio di € 73.167, invertendo il trend negativo degli ultimi 4 anni; le attività svolte dalla stessa non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 co. 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Si propone di **perseguire i processi di dismissione** già avviati nei precedenti piani di razionalizzazione di cui alla DGR n. 324/2017 e alla DGR 1813/2018, tenuto conto che nell'esperire nuovi tentativi di vendita, in data 12 settembre 2018, la partecipata regionale ha pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse per la vendita congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie detenute, tuttavia entro il termine previsto dall'avviso, la Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse. Stante la quota detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a in Interporto di Rovigo S.p.a. pari al 32,9357%, e l'incapacità finanziaria di quest'ultima di acquisire azioni proprie, eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non sarebbero concretizzabili senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SIFA Scpa è concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing, che prevede la costruzione e gestione di un sistema di post trattamento e riutilizzo di reflui civili, di acque reflue industriali, di prima pioggia e di falda inquinate presso l'area industriale di Porto Marghera, oltre alla costruzione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e materiali provenienti principalmente dall'escavo di canali portuali nella Laguna di Venezia.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	10,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	3.768.689,00
2017	80.862,00
2016	-9.541.325,00
2015	-4.004.124,00
2014	-9.080.578,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	543.484,00
Compensi amministratori	99.760,00
Compensi componenti organo di controllo	26.451,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	25.417.800,00
2017	18.489.711,00
2016	25.723.489,00
FATTURATO MEDIO	23.210.333,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett) a) e c) TUSP.

Azioni da intraprendere:

Nell'ambito del piano di razionalizzazione ordinaria di cui alla DGR n. 1813/2018, l'Amministrazione regionale ha ribadito a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in S.I.F.A. S.c.p.a, così come disposto dall'Assemblea dei soci del 5 ottobre 2017. Si propone di **proseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto, procedendo preliminarmente ad un nuovo esperimento di asta pubblica; resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economico-finanziarie, verificato anche l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Ind_6"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="VI Holding S.r.l. in liquidazione"/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Indiretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="Servizi per lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione"/>	(d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

VI Holding S.r.l. è una società costituita nel 2008, totalmente partecipata da Veneto Innovazione S.p.a., posta in liquidazione a far data 11/12/2014. Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. L'Assemblea straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.a. del 13.09.2019 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a., a seguito dell'avvenuta approvazione dello stesso progetto da parte degli organi societari il 17 giugno 2019; la decorrenza della fusione ha effetto dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del c.c., mentre per quanto concerne le operazioni della società incorporanda, queste sono imputate a bilancio della società incorporante, con decorrenza dal 01.01.2019. Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R.. La conclusione della procedura di fusione è quindi prevista nei prossimi mesi.

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	14.400,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	45.496,00
2017	-50.590,00
2016	-38.553,00
2015	-64.372,00
2014	-173.950,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	2,00
2017	848,00
2016	0,00
FATTURATO MEDIO	283,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è priva di personale e nel 2018 ha registrato un utile di € 45.496, invertendo il trend negativo dei precedenti esercizi; il fatturato medio del triennio 2016-2018 è inferiore a € 500.000.

Azioni da intraprendere:

Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.a. in corso; chiusura dell'operazione prevista nei prossimi mesi. L'Assemblea straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.a. del 13.09.2019 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a., a seguito dell'avvenuta approvazione dello stesso progetto da parte degli organi societari il 17 giugno 2019; la decorrenza della fusione ha effetto dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del c.c., mentre per quanto concerne le operazioni della società incorporanda, queste sono imputate a bilancio della società incorporante, con decorrenza dal 01.01.2019. Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R. (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge attività di laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla unione europea, attività di formazione (è organismo accreditato presso la Regione del Veneto), normazione (partecipa ai tavoli tecnici nazionali, europei e internazionali, UNI, ISO e CEN) ricerca & innovazione (è LP e PP in numerosi progetti regionali transfrontalieri, transnazionali; collabora con Università e Centri di ricerca italiani e stranieri). Le attività svolte dalla medesima rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 8 del D. Lgs. n. 175/2016. In applicazione della DGR n. 324/2017 e della DGR n. 1813/2018, la partecipazione in Certottica S.c.a.r.l. detenuta da VI Holding S.r.l. è considerata non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Veneto e quindi da **dismettere**.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	32,00
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.582.933,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	14.560,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	136.509,00
2017	81.514,00
2016	6.053,00
2015	12.253,00
2014	94.655,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	3.056.945,00
2017	2.757.115,00
2016	2.382.606,00
FATTURATO MEDIO	2.732.222,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

A seguito dei due esperimenti d'asta pubblica andati deserti, VI Holding S.r.l. ha ritenuto opportuno ricorrere alla trattativa diretta per la cessione delle quote di detta partecipazione (così come per Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), avviando nel corso dell'esercizio 2018 alcune trattative con stakeholder istituzionali. In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017, ribadite poi nella DGR n. 1813/2018, si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Certottica S.c.a.r.l..

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017 e della DGR n. 1813/2018 la partecipazione in Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. detenuta da VI Holding S.r.l. è in dismissione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	9,00
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	489.079,00
Compensi amministratori	25.625,00
Compensi componenti organo di controllo*	18.000,00

* Compenso attribuito al Collegio Sindacale con funzione anche di revisore legale

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	3.949,00
2017	6.290,00
2016	7.046,00
2015	3.879,00
2014	23.887,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	1.629.592,00
2017	1.192.478,00
2016	1.713.044,00
FATTURATO MEDIO	1.511.704,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l. ha chiuso il bilancio 2018 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita anche per il 2019. Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 854.835.

Azioni da intraprendere:

A seguito dei due tentativi di asta pubblica di vendita non andati a buon fine, VI Holding S.r.l. sta valutando ulteriori soluzioni di razionalizzazione. A tal fine il Liquidatore di VI Holding S.r.l., sia nel corso del 2018 che del 2019, ha presentato alle assemblee delle società partecipate, tra cui il Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l. in questione, rappresentando ai soci e agli amministratori in più occasioni le scelte di razionalizzazione manifestate dalla Regione Veneto e la necessità di dismettere le quote possedute. In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017 e nella DGR n. 1813/2018, si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Politecnico Calzaturiero S.c.a.rl..

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017 e della DGR n. 1813/2018, la partecipazione in Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. detenuta da VI Holding S.r.l. è in **dismissione**.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	-732.433,00
2017	-817.215,00
2016	-2.381.394,00
2015	-886.377,00
2014	-855.217,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	268.997,00
Compensi amministratori	34.618,00
Compensi componenti organo di controllo	24.178,00
Compensi organo di revisione	14.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	1.994.629,00
2017	2.156.397,00
2016	2.468.663,00
FATTURATO MEDIO	2.206.563,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017 e nella DGR n. 1813/2018, si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l., tenuto conto tuttavia che la società è in concordato e quindi i tempi di dismissione sono legati alla procedura concorsuale in essere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017 e della DGR n. 1813/2018, la partecipazione in Thetis S.p.a. detenuta da VI Holding S.r.l. è in **dismissione**.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	106,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	87.059,00
2017	751.206,00
2016	-3.356.911,00
2015	275.574,00
2014	273.568,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	6.552.676,00
Compensi amministratori	105.482,00
Compensi componenti organo di controllo	18.286,00
Compensi organo di revisione	24.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	15.386.479,00
2017	12.196.616,00
2016	16.873.009,00
FATTURATO MEDIO	14.818.701,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Nel 2017 Thetis S.p.a. ha invertito la tendenza negativa chiudendo il bilancio d'esercizio in utile, e presentando un piano di attività che vede la ripresa della attività della società dopo le note vicende giudiziarie legate al Mose; nel 2018 la società ha registrato un utile di € 87.059,00. Nel valore del fatturato 2018 sono ricompresi contributi c/esercizio per € 421.667.

Azioni da intraprendere:

VI Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando di trovare un soggetto terzo interessato ad acquisire l'intera quota, poiché gli attuali soci non sono interessati ad aumentare la propria partecipazione all'interno della medesima. In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017 e nella DGR n. 1813/2018, si propone di **proseguire il processo di dismissione** di Thetis S.p.a..

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Ind_12"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL"/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Indiretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica"/>	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione della DGR n. 324/2017 e della DGR n. 1813/2018, la partecipazione in Bilcare Technologies Italia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è in dismissione. Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica; la società, con sede a Singapore, è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	<input type="text"/>	n.d.	Costo del personale (f)	<input type="text"/>	n.d.
Numero amministratori	<input type="text"/>	n.d.	Compensi amministratori	<input type="text"/>	n.d.
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>	n.d.	Compensi componenti organo di controllo	<input type="text"/>	n.d.
Numero componenti organo di controllo	<input type="text"/>	n.d.			
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>	n.d.			

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			FATTURATO		
2017	<input type="text"/>	n.d.	2017	<input type="text"/>	n.d.
2016	<input type="text"/>	n.d.	2016	<input type="text"/>	n.d.
2015	<input type="text"/>	n.d.	2015	<input type="text"/>	n.d.
2014	<input type="text"/>	n.d.	FATTURATO MEDIO	<input type="text"/>	
2013	<input type="text"/>	n.d.			

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratteristiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con l'esiguo valore di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è pari ad euro 1.539,00 e per Krystalia S.r.l. è di euro 81,00); si propone di **proseguire il processo di dismissione in corso**, giuste DGR n. 324/2017 e DGR n. 1813/2018, tenuto conto che Bilcare Technologies Italia S.r.l. è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione della DGR n. 324/2017 e della DGR n. 1813/2018, la partecipazione in Krystalia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è in dismissione. Krystalia S.r.l. è stata costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, e al 31 dicembre 2016 registrava un unico dipendente. In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	<input type="text"/>	n.d.
Numero amministratori	4	dato da visura Infocamere
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>	n.d.
Numero componenti organo di controllo	0	dato da visura Infocamere
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>	n.d.

Importi in euro		
Costo del personale (f)	<input type="text"/>	n.d.
Compensi amministratori	<input type="text"/>	n.d.
Compensi componenti organo di controllo	<input type="text"/>	n.d.

Importi in euro		
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2017	<input type="text"/>	n.d.
2016	-5.890,00	
2015	156,00	
2014	1.273,00	
2013	1.159,00	

Importi in euro		
FATTURATO		
2017	<input type="text"/>	n.d.
2016	<input type="text"/>	n.d.
2015	116.195,00	
FATTURATO MEDIO	116.195,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratteristiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con l'esiguo valore di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è pari ad euro 1.539,00 e per Krystalia S.r.l. è di euro 81,00); si propone di **proseguire il processo di dismissione in corso**, giuste DGR n. 324/2017 e DGR n. 1813/2018.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Ind_20"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="VI.Abilità S.r.l."/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Indiretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche"/>	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nel precedente piano di razionalizzazione periodica, giusta DGR n. 1813/2018, Vi.Abilità S.r.l. non poteva definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2 c.1 l. g) del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto la Regione del Veneto deteneva al 31/12/2017 in Veneto Strade S.p.a., una quota pari al 30% del capitale sociale della medesima. Ciò nonostante, tenuto conto del percorso di acquisizione del controllo qualificato da parte della Regione Veneto in Veneto Strade S.p.a. conclusosi nel 2018, già nel precedente piano succitato la Giunta regionale con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. proponeva di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TUSP. Al 31.12.2018, stante la quota del socio Regione Veneto in Veneto Strade S.p.a., tale partecipazione è da definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2 c.1 l. g) del D. Lgs. n. 175/2016, e pertanto soggetta a razionalizzazione.

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	79,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.458.348,00
Compensi amministratori	37.440,00
Compensi componenti organo di controllo	36.402,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	5.287,00
2017	28.291,00
2016	69.498,00
2015	23.921,00
2014	10.522,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	15.281.775,00
2017	13.730.461,00
2016	12.410.803,00
FATTURATO MEDIO	13.807.679,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Vi.Abilità S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di C 5.287,00, confermando un risultato economico sempre positivo da almeno 5 anni.

Azioni da intraprendere:

Nel corso del 2018 Veneto Strade S.p.a. non ha avviato nessuna procedura di alienazione relativa a Vi.Abilità S.r.l., posto che il Protocollo d'Intesa tra ANAS e Regione del Veneto sottoscritto dalle parti in data 23 febbraio 2018, prevedeva tra l'altro l'ingresso di ANAS S.p.a. nel capitale di Veneto Strade S.p.a. con una quota di maggioranza a cui sarebbe seguita, nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse, la valutazione delle possibili sinergie tra Veneto Strade S.p.a. e la stessa Vi.Abilità S.r.l.. Tuttavia, tenuto conto delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministrazione regionale giusta DGR n. 1813/2018, e considerato il dilatarsi dei tempi di ingresso di ANAS S.p.a. in Veneto Strade S.p.a., quest'ultima intende avviare nel breve periodo delle procedure finalizzate all'alienazione della quota detenuta. Si propone di **proseguire il percorso di dismissione** della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

FVS S.G.R. S.p.a. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.a. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

La Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da mantenere.

Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell'Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	6
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	149.503,00
2017	-159.895,00
2016	-140.840,00
01.07-31.12.2015	54.686,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	998.245,00
Compensi amministratori	83.91,007
Compensi componenti organo di controllo	35.964,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2018	1.032.133,00
2017	1.033.949,00
2016	1.069.015,00
FATTURATO MEDIO	1.045.032,33

I dati di FATTURATO si riferiscono alla Voce 10. (Commissioni Attive) di Conto Economico.
Nota bene: nel 2015 è intervenuta la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

FVS S.G.R. S.p.a. è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da **mantenere**.
Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è **inclusa nell'Allegato A ai TUSP**, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	DIRETTA	Gestione tratte autostradali e realizzazione opere di infrastrutturazione viaria	50,00	L'art. 15 L.R. n. 30 del 30/12/2016 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ha introdotto alcune modifiche all'articolo 40 della L.R. 19/02/2007 n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", volte ad ampliare l'operatività della CAV S.p.a. consentendo alla stessa di svolgere attività volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla realizzazione di possibili sinergie operative ed economiche di scala con Veneto Strade S.p.a. necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche non sono al momento prevedibili. Si propone di mantenere la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.
Dir_4	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	DIRETTA	Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.	100,00	Si propone di mantenere la partecipazione nella società ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (...), monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, tenuto conto che Immobiliare Marco Polo S.r.l. gestisce i complessi monumentali di "Villa Contarini" a Piazzola sul Brenta e della "Rocca di Monselice" a Monselice sulla base della convenzione stipulata ai sensi della DGR n. 191 del 20/02/2018, nonché è proprietaria di Palazzo Torres-Rossini a Venezia. La partecipata regionale è iscritta nell'elenco delle società in house presso l'ANAC.
Dir_6	VENETO ACQUE S.P.A.	DIRETTA	progettazione, realizzazione, gestione reti/strutture attinenti al S.I.I.	100,00	Si propone di mantenere la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. La Società è configurata quale soggetto strumentale ed in house della Regione del Veneto al fine di ultimare le opere del Sistema Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione.
Dir_7	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	DIRETTA	promozione dell'innovazione e del sistema economico Veneto	100,00	La Società ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti. Si propone di mantenere Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. La partecipata regionale è iscritta nell'elenco delle società in house presso l'ANAC.
Dir_11	VENETO SVILUPPO S.P.A.	DIRETTA	Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie	51,00	Si propone di mantenere Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking. Tenuto conto che l'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all'art. 4 c.1 del medesimo non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell'Allegato A al TU), si rappresenta che le partecipazioni detenute dalla Finanziaria Regionale in qualità di investimenti partecipativi non sono riconducibili ai processi di razionalizzazione illustrati e pianificati nel presente piano.
Ind_15	FVS SGR S.P.A.	INDIRETTA	Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	51,00	L'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.a. non riconducibile alla categoria di investimento partecipativo temporaneo è quella detenuta in FVS S.G.R. S.p.a., sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da mantenere. Anche FVS SGR S.p.a., così come Veneto Sviluppo S.p.a., è esclusa dall'applicabilità dell'art. 4 c.1 del TUSP, in quanto anch'essa inserita nell'Allegato A del D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 del TUSP.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



04.01 MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_3	FINEST SPA	DIRETTA	Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo	14,866	Riconoscendo l'importanza strategica della Società per i territori del Veneto e del Friuli, le Regioni socie di Finest S.p.a ritengono doverosa la modifica della Legge societaria istitutiva, in modo tale da estendere l'operatività societaria e di adeguarla ai nuovi scenari in essere nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese. Stante la Legge societaria istitutiva n. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, la partecipazione in Finest S.p.a. è mantenuta, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.
Dir_5	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	DIRETTA	trasporto ferroviario di persone e/o cose, gestione rete e vie navigabili	99,83	In attuazione del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il progetto di separazione societaria tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario (c.d. progetto di spin-off). Con la Legge Regionale n. 40/2018, la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle Infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali già menzionati. In data 28.05.2019 la Regione riceve da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.), con distribuzione di un dividendo in natura. Si propone pertanto di mantenere per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) TUSP "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", e le stesse sono considerate necessarie ai fini istituzionali della Regione Veneto.
Dir_6	SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	DIRETTA	Progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di opere stradali	33,00	La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è stata costituita in data 17 aprile 2018 su iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia (67%) e della Regione Veneto (33%), prevedendo in seguito il conferimento nella stessa da parte di entrambi i soci della quote di capitale direttamente e indirettamente detenute in Autovie Venete S.p.a.. Si propone di mantenere la partecipazione in Società Alto Adriatico S.p.a., monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 c. 2 lett. a) TUSP ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, eliminando entro il 2020 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a..
Dir_10	VENETO STRADE S.P.A.	DIRETTA	Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione di opere stradali	76,42	Tenuto conto del ruolo svolto dalla Veneto Strade S.p.a. nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali e nella gestione e manutenzione della rete viaria d'interesse regionale, si propone di mantenerla in quanto le attività svolte ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di riorganizzazione societaria, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.a., in data 23/02/2018, giusta DGR n. 201 del 20/02/2018. In attuazione di tale Protocollo la L.R. 13/2019 ha modificato la Legge regionale istitutiva della Società (L.R. 29/2001).
Ind_1	INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.	INDIRETTA	Servizi di ingegneria, attività e/o servizi di manutenzione di infrastrutture ferroviarie, ecc	99,83	Tenuto conto del progetto di spin-off avviato nel 2018 dalla Sistemi Territoriali S.p.a., in attuazione alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, e della successiva Legge Regionale n. 40/2018, con la quale la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, in data 28.05.2019 la Regione riceve da Sistemi Territoriali S.p.a. l'intera partecipazione della società Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.), con distribuzione di un dividendo in natura. Tale partecipata è da considerarsi necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto e con efficacia dal 01/01/2020, la Società è destinata a ricevere parte del patrimonio di Sistemi Territoriali S.p.a. mediante scissione parziale proporzionale.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Conferimento

Progressivo società partecipata: Dir_1 Quota di partecipazione detenuta: 4,83 (b)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 4,83 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Autovie Venete S.p.a. è attualmente da mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle categorie elencate all'art. 4 c. 2 lett. a) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima; tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.a., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario. (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'art. 18, L.R. 30/2016 ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla newco a totale partecipazione pubblica subentrante nella gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a., stanziando le relative risorse; con DGR n. 142/2017, la costituzione della newco è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione del Veneto, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, D. Lgs. n. 175/2016. In attuazione dell'art. 13 bis del Decreto Legge n. 148/2017 e s.m.i., nonché su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, hanno rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., costituita in data 17/04/2018.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale sta definendo il percorso volto al conferimento delle azioni possedute in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Per quanto riguarda i tempi di attuazione di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale. Tuttavia, a seguito della deliberazione CIPE n. 39/2019 del 24 luglio 2019 di approvazione dell'Accordo di Cooperazione relativo alle tratte in questione, si stima la chiusura del "passaggio" alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. entro l'esercizio 2020.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmi derivanti dalla gestione di una sola partecipazione: al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_13 Quota di partecipazione detenuta: 0,16 (b)

Denominazione società partecipata: VERONAFIERE S.P.A. (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 0,16 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società, si propone di proseguire le operazioni di dismissione della medesima, stimando di concludere tale procedura, tenuto conto anche dei tempi dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, entro il 2020.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione della partecipazione mediante asta pubblica di vendita delle quote regionali, riservando agli altri soci il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31/12/2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 59,90 (b)

Denominazione società partecipata: NORD EST LOGISTICA SRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 59,90 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, stoccaggio e magazzini da destinare ad attività logistiche (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Tale partecipazione indiretta è oggetto di dismissione dal piano di revisione straordinaria di cui alla DGR n. 324/2017, e già nel corso del 2017 era stata effettuata una prima asta pubblica di vendita, andata tuttavia deserta. In data 7 agosto 2019 Sistemi Territoriali S.p.a. riceve una proposta irrevocabile di acquisto, valida fino al 15 ottobre 2019, dell'intera quota partecipativa in argomento, e al fine di procedere all'eventuale accettazione dell'offerta pervenuta, la medesima esperisce un secondo tentativo di asta pubblica di vendita, andata anche quest'ultima deserta. Nel frattempo, Sistemi Territoriali S.p.a. riceve una seconda proposta irrevocabile di acquisto dell'intera quota detenuta in Nord Est Logistica S.r.l., economicamente più vantaggiosa della precedente, e pertanto la prima proposta viene rifiutata. La chiusura dell'operazione di dismissione è stimata entro la fine dell'esercizio in corso.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 56,54 (b)

Denominazione società partecipata: VENETO LOGISTICA SRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 56,54 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Realizzazione, gestione e locazione di infrastrutture mobili ed immobili di intermodalità e logistica, di stoccaggio e di magazzini da destinare ad attività logistiche (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La partecipazione in Veneto Logistica S.r.l. è oggetto di dismissione già dal piano di revisione straordinaria di cui alla DGR n. 324/2017, e tenuto conto che nel corso del 2017 è stata effettuata un'asta pubblica di vendita, andata tuttavia deserta; per tale partecipata, Sistemi Territoriali S.p.a. non ha ricevuto finora proposte di acquisto da parte di soggetti terzi, né tantomeno da parte degli altri soci, e pertanto la stessa intende procedere con l'indizione di una seconda asta pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario detenuto. Eventuali esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della capogruppo. Da considerare in ogni caso, che per Veneto Logistica S.r.l., lo statuto dispone che "l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale", e pertanto, Sistemi Territoriali S.p.a. stante le quote di possesso nella medesima, non potrebbe concretizzare alcuna "decisione di razionalizzazione", diversa dalla cessione, senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)** **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** **(d)**

Tipo partecipazione: **(e)**

Attività svolta: **(f)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La società è oggetto di dismissione già dal piano di razionalizzazione straordinaria ex DGR 324/2017, e nel corso del 2017 era stata effettuata una prima asta pubblica di vendita, andata tuttavia deserta. Nell'esperire nuovi tentativi di vendita, in data 12 settembre 2018 la partecipata regionale ha pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse per la vendita congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie detenute (al fine di rendere più appetibile l'oggetto della cessione, con un pacchetto di controllo); entro il termine previsto dall'avviso, la Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse. Stante la quota detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a in Interporto di Rovigo S.p.a. pari al 32,9357%, e l'incapacità finanziaria di quest'ultima di acquisire azioni proprie, anche qui eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non sarebbero concretizzabili senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_5 Quota di partecipazione detenuta: 8,67 (b)

Denominazione società partecipata: SIFA scpa (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 8,67 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con DGR n. 324/2017 ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa. Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di € -9.541.325,00, e tenuto conto delle disposizioni adottate con DGR n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05 ottobre 2017, sulla scorta di quanto stabilito con DGR n. 1553 del 3 ottobre 2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Nell'ambito del piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2017, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 04.12.2018, l'Amministrazione regionale ha ribadito a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in SIFA S.c.p.a.. A seguito dei vari tentativi di cessione non andati a buon fine, l'Amministrazione regionale condivide la proposta formulata da Veneto Acque S.p.a. di procedere con un nuovo esperimento di asta pubblica finalizzato alla cessione della partecipata in argomento. Resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote di SIFA S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto. Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_7 Quota di partecipazione detenuta: 20,15 (b)

Denominazione società partecipata: CERTOTTICA SCRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 20,15 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla unione europea, attività di formazione (...) (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione di Certottica Scarl, si rappresenta che in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), tuttavia, nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l'asta è andata deserta per tutte le partecipazioni. A seguito dei due esperimenti d'asta andati deserti summenzionati, VI Holding S.r.l. ha ritenuto opportuno ricorrere alla trattativa diretta per la cessione delle quote di detta partecipazione (così come per Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), avviando nel corso dell'esercizio 2018 alcune trattative con stakeholder istituzionali.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31/12/2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_8 Quota di partecipazione detenuta: 22,57 (b)

Denominazione società partecipata: POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 22,57 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, diffusione della cultura della certificazione aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro per il settore calzaturiero. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione di Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., si rappresenta che in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.), tuttavia, nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l'asta è andata deserta per tutte le partecipazioni. A seguito dei due esperimenti d'asta non andati a buon fine, VI Holding S.r.l. sta valutando ulteriori soluzioni di razionalizzazione, tanto che il Liquidatore di VI Holding S.r.l., sia nel corso del 2018 che del 2019, ha presenziato alle assemblee delle società partecipate, tra cui il Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. in questione, rappresentando ai soci e agli amministratori in più occasioni le scelte di razionalizzazione manifestate dalla Regione Veneto e la necessità di dismettere le quote possedute.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_9 **Quota di partecipazione detenuta:** 16,98 (b)

Denominazione società partecipata: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCRL (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 16,98 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di servizi. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. è in concordato, e pertanto si rimane in attesa della chiusura della procedura concorsuale.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Non quantificabile

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_10 Quota di partecipazione detenuta: 1,89 (b)

Denominazione società partecipata: THETIS SPA (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 1,89 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nelle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione di Thetis S.p.a., si rappresenta che in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita della partecipazione detenuta, tuttavia, nonostante il valore del lotto fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l'asta è andata deserta. VI Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando di trovare un soggetto terzo interessato ad acquisire l'intera quota, poiché gli attuali soci non sono interessati ad aumentare la propria partecipazione all'interno della medesima.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_12 **Quota di partecipazione detenuta:** 5,75 (b)

Denominazione società partecipata: BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 5,75 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con l'esiguo valore di detta partecipazione (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è pari ad euro 1.539,00). Per quanto finora rappresentato, si propone di proseguire con le attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l., compatibilmente con la procedura di concordato e i costi associati.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

non quantificabile, rientra nel piano di concordato

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_13 Quota di partecipazione detenuta: 19,17 (b)

Denominazione società partecipata: KRYSTALIA SRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 19,17 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con l'esiguo valore di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Krystalia S.r.l. è di euro 81,00). Per quanto finora rappresentato, si propone di proseguire con le attività di dismissione di Krystalia S.r.l., compatibilmente con la procedura di concordato e i costi associati.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

non quantificabile, rientra nel piano di concordato

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_14 Quota di partecipazione detenuta: 3,82 (b)

Denominazione società partecipata: VI.ABILITA' SRL (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 3,82 (d)

Tipo partecipazione: Indiretta (e)

Attività svolta: progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Al 31.12.2018, stante la quota del socio Regione Veneto in Veneto Strade S.p.a., tale partecipazione è da definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2 c.1 l. g) del D. Lgs. n. 175/2016, e pertanto soggetta a razionalizzazione. Veneto Strade S.p.a. ha rappresentato che nel corso del 2018 non è stata avviata nessuna procedura di alienazione relativa a Vi.Abilità S.r.l., posto che il Protocollo d'Intesa tra ANAS e Regione del Veneto sottoscritto dalle parti in data 23 febbraio 2018, prevedeva tra l'altro l'ingresso di ANAS S.p.a. nel capitale di Veneto Strade S.p.a. con una quota di maggioranza a cui sarebbe seguita, nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse, la valutazione delle possibili sinergie tra Veneto Strade S.p.a. e la stessa Vi.Abilità S.r.l.. Tuttavia, tenuto conto delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministrazione regionale giusta DGR n. 1813/2018, e considerato il dilatarsi dei tempi di ingresso di ANAS S.p.a. in Veneto Strade S.p.a., quest'ultima intende avviare entro l'esercizio 2019 delle procedure finalizzate all'alienazione della quota detenuta. Si propone di proseguire il percorso di dismissione della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TUSP.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

Dir_9
Ind_11

Quota di partecipazione detenuta:

76,67

(b)

Denominazione società partecipata:

VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.

(c)

Tipo partecipazione:

sia diretta che indiretta

(d)

Attività svolta:

Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle nanotecnologie
--

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente **(f)**

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

--

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016 ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale e pertanto, la Società sta proseguendo la liquidazione degli asset al fine di soddisfare i creditori aderenti al piano di concordato. Alla luce di quanto esposto, e ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU, di proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Nell'Assemblea ordinaria del 16 gennaio 2019 il socio Regione Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23/04/2018, ha consentito un risparmio di spesa. Ritenendo la Società non più necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU, di proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Tempi legati alla procedura giudiziale in corso

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100 (b)

Denominazione società partecipata: VI Holding srl in liquidazione (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: servizi per lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 30 novembre 2017 ha avviato l'ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a.; tale operazione comporta una semplificazione societaria con vantaggi in termini di contenimento dei costi amministrativi, di gestione e di produzione, nonché un miglioramento dell'efficienza gestionale con conseguente riduzione dei costi generali di amministrazione, senza tuttavia generare impatti negativi sul bilancio della controllante.

Tale operazione straordinaria, già inclusa nel piano di razionalizzazione adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1813/2018, trova le proprie ragioni in una gestione più efficiente dei processi di dismissione in essere delle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l., essendo questa l'unica attività attualmente svolta dalla medesima, peraltro funzionale alla chiusura della liquidazione della stessa.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

L'Assemblea straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.a. del 13.09.2019 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a., a seguito dell'avvenuta approvazione dello stesso progetto da parte degli organi societari il 17 giugno 2019; la decorrenza della fusione ha effetto dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del c.c., mentre per quanto concerne le operazioni della società incorporanda, queste sono imputate a bilancio della società incorporante, con decorrenza dal 01.01.2019. Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R..

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

La conclusione della procedura di fusione è prevista nei prossimi mesi (dicembre 2019/febbraio 2020).

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi di spesa stimati si riferiscono ai costi di gestione della VI Holding S.r.l., quantificabili in € 19.872 (equivalente del valore dei "costi per servizi" da bilancio societario al 31/12/2018, comprendente principalmente spese per consulenze amministrative, spese legali, compensi e rimborsi spesa liquidatore).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Conferimento	Dir_1	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	4,83	da concordarsi con la Regione Friuli Venezia Giulia, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. ottenga la nuova concessione autostradale.	(1)
	Dir_13	VERONAFIERE S.P.A.	0,16	31/12/2020	(1)
	Ind_2	NORD EST LOGISTICA SRL	59,90	31/12/2019	0
	Ind_3	VENETO LOGISTICA SRL	56,54	31/12/2020	0
	Ind_4	INTERPORTO DI ROVIGO SPA	32,88	31/12/2021	0
	Ind_5	SIFA scpa	8,667	31/12/2020	0
	Ind_7	CERTOTTICA SCRL	20,15	31/12/2021	0
	Ind_8	POLITECNICO CALZATURIERO SCARL	22,57	31/12/2021	0
	Ind_9	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCRL	16,98	non quantificabili	0
	Ind_10	THETIS SPA	1,89	31/12/2021	0
Cessione/Alienazione quote					



Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Cessione/Alienazione quote	Ind_12	BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL	5,75	non quantificabili	0
	Ind_13	KRYSTALIA SRL	19,17	non quantificabili	0
	Ind_14	Vi.Abilità S.p.a.	3,82	31/12/2020	0
Liquidazione	Dir_9 e Ind_11	VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.	76,67	tempi legati alla procedura giudiziale in corso	(1)
Fusione/Incorporazione	Ind_6	VI Holding srl in liq.	100,00	progetto di fusione approvato il 13/09/2019, procedura in corso; chiusura dell'operazione prevista nei prossimi mesi	19.872

NOTE: 1) Si precisa che i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spesa per partecipazione assemblee).



06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

